

TORNATA DEL 4 LUGLIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Presentazione del disegno di legge sulla tassa di registro e bollo.* = *È ritirato quello relativo alla salina di Lungro.* = *Lettera del ministro per l'istruzione pubblica in risposta ad una petizione.* = *Presentazione delle relazioni sugli schmi di legge: indennità di vestiario agli ufficiali di marineria; tasse scolastiche dell'Università di Padova; disposizioni relative alla società dei facchini di Livorno.* = *Convalidamento di un'elezione.* = *Seguito della discussione dello schema di legge sul riparto e l'esazione delle imposte dirette* — *Emendamenti dei deputati Piolti de Bianchi, Lovito e Bove all'articolo 26, il quale viene approvato dopo opposizioni del deputato Salaris* — *Emendamenti dei deputati Casati, Sanguinetti, Piolti, Robecchi e Sartoretti al 27°* — *Osservazioni dei deputati Villa Pernice, relatore, Piroli, e del ministro* — *Approvazione di quello del deputato Robecchi, e rinvio dell'articolo del deputato Sartoretti* — *Emendamenti dei deputati Garau, Casati e Omar al 28°, rinviati dopo osservazioni del relatore e del deputato Righi* — *Emendamenti dei deputati Mussi, Salvoni e Casati al 30°, che è modificato dalla Commissione* — *Osservazioni dei deputati Pel-latis, Sanguinetti, Robecchi e Garau, e risposte del relatore* — *Rinvio dell'articolo emendato.* = *Annunzio d'interpellanza del deputato Mussi* — *Istanza del deputato Villa T., e dichiarazione del presidente.* = *Emendamenti ed osservazioni dei deputati Avitabile, Sartoretti, Lovito e Mussi al 31°* — *Dopo spiegazioni del relatore è rinviato alla Commissione.* = *Avvertenza del presidente sull'ordine del giorno, e deliberazione di una seduta al mattino di lunedì.*

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

CALVINO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente e del sunto delle seguenti petizioni:

12,252. Le congregazioni di carità di Oristano, di Minervino-Murge, Reggio-Calabria ricorrono con distinte petizioni per ottenere che le opere pie vengano dichiarate esenti dalle tasse di successione e di ricchezza mobile.

12,253. Il Consiglio comunale di Serracapriola, provincia di Capitanata, domanda che colla nuova circoscrizione giudiziaria sia mantenuta in quel capoluogo di mandamento la pretura.

12,254. Il Consiglio comunale di Pianella, provincia di Teramo, fa istanza perchè il Parlamento richiami la società delle ferrovie meridionali all'adempimento della convenzione, obbligandola a costruire la linea Pescara-Rieti.

ATTI DIVERSI. — COMUNICAZIONE DEL GOVERNO E PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

(Si fa l'appello nominale, e poscia il contrappello.)

PRESIDENTE. Il deputato Vollarò chiede un congedo di 20 giorni per urgenti affari di famiglia.

Il deputato Servadio, per ragioni di salute, domanda un congedo di 30 giorni.

Il deputato Conti, per privati affari, chiede un congedo di 30 giorni.

(Cotesti congedi sono accordati.)

L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge sulle tasse di registro e bollo, che è stato modificato dal Senato. (V. Stampato n° 94-E).

Se la Camera lo stima, io proporrei che fosse trasmesso alla stessa Commissione che lo esaminò la prima volta, perchè in questo modo in pochi giorni si potrà riferire sopra le modificazioni non sostanziali che vi sono state introdotte.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge. Se non vi è opposizione, sarà inviato alla stessa Commissione che lo ha esaminato la prima volta, onde ne riferisca sollecitamente, trattandosi di modificazioni non sostanziali.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Ho pure l'onore di presentare alla Camera un decreto reale, con cui viene ritirato il progetto di legge relativo alle saline di Lungro in Calabria.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo decreto.

Il ministro per l'istruzione pubblica scrive la seguente lettera in risposta ad una petizione che gli fu inviata dalla Camera relativamente al reclamo del signor Raffaele Gigante, di Napoli:

« Il Governo di Napoli alli 15 maggio 1850 aumentava da ducati otto a ducati dieci (lire 42 50) mensili l'assegno a Raffaele Gigante, ex-portinaio del liceo del Salvatore, sui fondi del liceo medesimo.

« Costui godè di tale sussidio fino al maggio 1865, quando, per disposizione di questo Ministero, ne fu proibita la continuazione, perchè colpito dalla legge 11 ottobre 1863, che tolse ogni assegno che non aveva carattere di stabilità.

« Il Gigante con diversi reclami sosteneva essere stato privato di una pensione stabile. Fatta esaminare la quistione, fu risolta negativamente, perchè le pensioni per le leggi napoletane gravitavano a peso del Gran Libro del debito pubblico, e quella concessuta al Gigante era un assegno di favore per ricompensarlo di non onorati servigi. Costui insisteva con importuni reclami, ed ultimamente gli fu fatto imporre dalle autorità di pubblica sicurezza che cessasse, dopo di che si è rivolto alla Camera dei deputati.

« Il sottoscritto sente il debito d'informarne ora S. E. il presidente, in risposta alla nota segnata in margine. »

(Il processo verbale della tornata d'ieri è approvato.)

Il deputato Greco ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

GRECO ANTONIO. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione presentata dalla Congregazione di carità di Minervino-Murge, che porta il numero 12,252, la quale, assieme a diverse altre, domanda che sieno dichiarati esenti dalle tasse di successione e di ricchezza mobile i beni da essa amministrati.

Siccome la Camera ha già ammessa l'urgenza delle altre petizioni che hanno lo stesso oggetto, così io pregherei che fosse decretata anche per questa.

PRESIDENTE. È inutile il provocare una deliberazione in proposito; la Camera ha già decretato l'urgenza di altre petizioni che hanno uno scopo analogo a quello della petizione accennata dal deputato Greco. Perciò rimane inteso che anche questa è dichiarata urgente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvo.

CALVO. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione col numero 12,252 della Congregazione di carità di Oristano e rinviarla alla Commissione che dovrà riferire sulla legge di registro e bollo.

PRESIDENTE. Debbo dare all'onorevole Calvo la stessa risposta che feci all'onorevole Greco.

DE PASQUALI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per indennità agli ufficiali della regia marina che nell'ultima guerra hanno perduto oggetti di vestiario e strumenti di nautica. (V. Stampato n° 43-A).

MORELLI CARLO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge per la convalidazione del regio decreto relativo alle tasse scolastiche della regia Università di Padova. (V. Stampato n° 136-A).

CORSI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sullo schema di legge per la cessazione del pagamento dei sussidi alle sopresse corporazioni privilegiate di Livorno. (V. Stampato n° 141-A).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Morpurgo è invitato a recarsi alla tribuna per riferire intorno ad un'elezione.

MORPURGO, relatore. A nome dell'ufficio VIII ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Susa. Quel collegio conta 1208 elettori, ed è diviso in cinque sezioni. Si presentarono al primo scrutinio 456 votanti. I voti si divisero nel modo seguente: il conte Ernesto Di Sambuy ne ottenne 214; il commendatore Enrico Rocci 97; il commendatore Camillo Trombetta 78; furono dispersi 40 voti, e dichiarati nulli 27.

Nessuno dei candidati avendo raggiunto la maggioranza voluta dalla legge, si procedette al ballottaggio, al quale intervennero 462 elettori.

In esso il conte Di Sambuy ottenne 319 voti, ed il commendatore Rocci 129; 14 voti furono dichiarati nulli. Perciò il conte Di Sambuy fu proclamato deputato del collegio di Susa.

Le operazioni elettora procedettero regolarmente; non vi fu alcun reclamo o protesta; quindi l'ufficio mi ha dato l'incarico di proporre alla Camera la convalidazione di questa elezione.

(È convalidata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SUL RIPARTO E L'ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo al riparto ed all'esazione delle imposte dirette.

Nella tornata antecedente fu discusso e votato l'articolo 25; ora darò lettura dell'articolo 26:

« L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune rimane obbligato quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto. »

PIOLTI DE BIANCHI. Io proporrei che alla parola *prefetto* si sostituisse *deputazione provinciale*.

Nelle provincie lombarde dove vige un sistema molto somigliante a quello in discussione, i contratti per esattoria sono sottoposti all'approvazione della deputazione provinciale.

Qui non è questione di competenza, nel senso che io creda vi sia maggiore o minore libertà, se questi contratti siano sottoposti piuttosto all'approvazione della deputazione o del prefetto, ma solo perchè credo sia questo realmente il modo di raggiungere meglio lo scopo, il modo, cioè, di avere contratti ben redatti e ben garantiti.

Il prefetto, a cui si domanda una quantità di incarichi e di cure, non può occuparsi di verificare un centinaio e più di contratti di esattorie, ed è di necessità costretto a rimettersene ai suoi impiegati: questi impiegati, che si traslocano secondo le necessità della carriera e degli uffici, non sono alla portata di conoscere abbastanza bene le circostanze locali che giovano a far valutare le qualità personali e le garanzie reali che vengono offerte in appoggio.

La deputazione provinciale, invece, che si compone di uomini eletti nella provincia che godono fiducia e che hanno già molte cognizioni delle cose comunali, perchè sono l'autorità tutoria del comune, sono più in posizione di giudicare se i contratti siano o no buoni e bene stipulati con tutte le opportune cautele.

All'interesse poi che ha l'autorità governativa di vedere questi contratti per la loro importanza, perchè decidono dell'ammontare e della esazione delle imposte, è già provveduto dalla legge comunale, laddove dice che il presidente della deputazione provinciale è il prefetto. Dunque esso potrà sempre, nel seno della deputazione, invigilare perchè l'interesse dello Stato sia salvo.

Ma l'approvazione dei contratti affidata alla deputazione sarà sempre meglio garantita che non affidata ad un impiegato della prefettura.

Perciò io pregherei la Commissione ad accettare la proposta di sostituire alle parole « approvazione del prefetto, » quelle di « approvazione della deputazione provinciale. »

LOVITO. Volevo far riflettere semplicemente come l'articolo 26 provveda all'obbligazione che tiene l'aggiudicatario pel fatto dell'aggiudicazione dirimpetto al comune, e per contrario la reciproca obbligazione che ha il comune dirimpetto all'aggiudicatario; ma siccome quest'idea a me pare non sia espressa molto chiaramente nel secondo inciso di quest'articolo 26, così io desidererei che fosse detto: « Il comune rimane obbligato verso l'aggiudicatario, » acciocchè non s'intenda che il comune possa essere obbligato verso lo Stato, poichè noi questo concetto finora l'abbiamo scartato, la Camera non l'ha discusso nè approvato; quindi non vorrei che venisse pregiudicato coll'adozione dell'articolo 26 così come è concepito, e che fosse concepito così, è logico nel senso della Commissione, poichè essa partiva da tutt'altro principio che noi ancora non abbiamo adottato. È semplicemente questa l'osservazione che io intendeva sottomettere alle considerazioni della Commissione e della Camera.

PRESIDENTE. La Commissione intende di rispondere?

VILLA PERNICE, *relatore*. L'onorevole Piolti de Bianchi proponeva che fosse sostituita al prefetto la deputazione provinciale, e sviluppava gli argomenti che credeva appoggiassero il suo concetto. La Commissione è partita da un altro ordine d'idee; dall'idea di affidare l'approvazione al prefetto, inquantochè qui si tratta di due interessi, comune e Stato.

L'interesse della provincia, allorquando si manifesta, è abbastanza tutelato dall'essere deferita alla provincia la nomina del ricevitore provinciale; d'altronde per la provincia sussisterebbe una incompatibilità deferendole quest'approvazione. L'incompatibilità consisterebbe nel fatto, che il comune è obbligato verso la provincia in dipendenza delle sovrimposte provinciali.

Per tutte queste ragioni la Commissione non crede di poter accettare la sostituzione della deputazione provinciale al prefetto nel secondo comma dell'articolo 26...

BOVE. Domando la parola.

VILLA PERNICE, *relatore*. Quanto all'osservazione dell'onorevole Lovito, la Commissione crede che l'articolo 26 sia abbastanza determinato e non abbisogni di una più speciale determinazione, la quale invece potrebbe essere diretta a sconvolgerne il significato. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione; il comune rimane obbligato quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto. Ora, è certo che le obbligazioni del comune sono determinate dalla natura stessa del contratto, ed il contratto determinandole, non può nascere dubbio in che cosa consista, e quali effetti abbia la obbligazione del comune. Per cui la Commissione non crede opportuno di accettare nemmeno l'aggiunta Lovito.

LOVITO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bove.

BOVE. Io ho domandato la parola precisamente sullo scontro delle due opinioni dell'onorevole Piolti de Bianchi e della Commissione.

In ciò io osservo che l'esazione si fa per conto di tre amministrazioni: dell'amministrazione dello Stato, dell'amministrazione comunale e dell'amministrazione provinciale.

Parmi adunque che ciascheduna delle accennate amministrazioni dovesse dal canto suo avere, per mezzo della propria rappresentanza, parte nell'approvazione. Quindi io credo che le cose potessero andare composte quando si dicesse così: « Il comune rimane obbligato quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale, ovvero la deputazione provinciale. » Perchè allora l'interesse governativo è rappresentato dal prefetto, e gl'interessi comunale e provinciale sono tutelati dalla deputazione provinciale.

In conseguenza parmi che la cosa possa essere così conciliata, quando alla parola « prefetto » si aggiun-

gano queste altre espressioni: « sentito il Consiglio provinciale, ovvero la deputazione provinciale. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta qualcuno di questi emendamenti?

VILLA PERNICE, relatore. Non posso ammettere questi emendamenti.

Quando ho avuto l'onore di rispondere agli onorevoli preopinanti, mi parve di avere dichiarato che la natura speciale del contratto di esattoria non è tale che possa paragonarsi a tutti quegli altri contratti che la legge comunale e provinciale ha determinato debbano sottostare ad un preventivo esame, ad un controllo della deputazione provinciale.

La natura di questo contratto è perfettamente diversa: è un contratto di un interesse sociale, supremo. Alla provincia, torno a ripeterlo, quando si manifesta la sua efficienza, si fa la sua parte, in quanto che, col ricevitore provinciale, è tutelato il suo interesse.

Pertanto io non potrei che riferirmi agli argomenti già detti per respingere anche l'aggiunta proposta dall'onorevole Bove, la quale non può essere accettata dalla Commissione.

BOVE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vennero proposti parecchi emendamenti.

Il primo è quello dell'onorevole Lovito, il quale vorrebbe modificare l'articolo 26 in questo modo:

« Il comune rimane obbligato verso l'aggiudicatario, quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto. »

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Poi viene quello dell'onorevole Piolti de Bianchi, il quale chiede che, invece delle parole *del prefetto*, si dica: *della deputazione provinciale*.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Finalmente vi è quello dell'onorevole Bove, il quale domanda che alle parole *del prefetto*, si aggiunga: *sentito il Consiglio provinciale, ovvero la deputazione provinciale*.

Chiedo se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Ora do facoltà di parlare al deputato Piolti de Bianchi.

PIOLTI DE BIANCHI. L'onorevole relatore della Commissione disse non accettare la mia proposta per varie considerazioni. Anzitutto, disse, perchè l'interesse provinciale è garantito abbastanza dall'istituzione degli esattori e ricevitori provinciali. Ora, faccio osservare che il respingere un emendamento all'articolo 26, perchè in un futuro articolo (non so se al 60 o al 70) si propone altra cosa che non sappiamo ancora se sarà accettata, non è argomento abbastanza valido. Pensiamo ora a quest'articolo, e facciamo le disposizioni che sono qui necessarie; al resto penseremo poi.

L'onorevole relatore della Commissione inoltre re-

spinge l'emendamento perchè, dice, non v'è nessun interesse da parte della provincia, e perchè vi è incompatibilità per la possibilità di conflitto d'interessi per parte della stessa provincia.

Le due obiezioni cozzano l'una coll'altra, perchè sono contraddittorie. Faccio osservare che non hanno fondamento nè l'una nè l'altra cosa. Non la prima, perchè la provincia ha essa pure interesse a che si riscuotano le imposte. E non solo vi ha interesse, ma anzi vi ha maggiore interesse degli altri, perchè lo Stato e i comuni hanno altre fonti di redditi, mentre la provincia non ha per legge che i centesimi addizionali sulle imposte dirette. È dunque evidente che la provincia è interessatissima a che le imposte si percepiscano. Non c'è poi possibilità di conflitti, perchè questi nascono quando gli interessi sono in urto fra di loro, non mai quando sono in coincidenza. Quale possibilità di conflitto c'è circa gli esattori fra lo Stato, la provincia e il comune? O l'esattore esige e paga, e paga tanto gli uni che gli altri, o non esige o non paga, e allora non paga nè gli uni nè gli altri. Quindi c'è coincidenza e non conflitto d'interessi; quindi non v'è incompatibilità.

Del resto, nella mia proposta non ho già detto: sostituiamo la provincia al Governo; ho detto: mettiamo la deputazione anzichè il prefetto, perchè il prefetto sta nella deputazione; e se egli troverà che il contratto non è conforme all'interesse dello Stato, si varrà dei mezzi che la legge gli dà onde impedire che l'improvvisa approvazione data dalla deputazione abbia effetto; io proposi di sostituire la deputazione, perchè essa si compone d'uomini pratici del paese i quali possono assai meglio di un impiegato verificare il contratto di esattoria e le garanzie che l'accompagnano.

Ecco, o signori, per quale motivo ho fatto la mia proposta. Il prefetto in persona non ha tempo d'occuparsi di tutti questi affari, e di necessità è costretto a firmare gli atti che gli vengono sottoposti dagli impiegati a lui inferiori. Ora, tra il ricorrere ad un semplice impiegato, ed il ricorrere ad un consesso d'uomini autorevoli, credo che sia meglio ricorrere a questi ultimi. Faccio osservare che ciò è attualmente in pratica in Lombardia, dove questa specie di contratti vengono approvati dalla deputazione provinciale, e dove non avvenne sinora nessuno degli inconvenienti che teme l'onorevole relatore. E la prova l'abbiamo nello specchio presentatoci dalla Commissione, che dimostra come in Lombardia si siano esatte più imposte dirette che non altrove.

Dunque, perchè dobbiamo mutare un sistema che funziona bene? Quale motivo di sconvenienza, quale pericolo c'induce a portare tale novità? Non è il timore che l'interesse governativo non sia abbastanza tutelato, perchè, ripeto, il prefetto è il presidente della deputazione. Col deferire l'approvazione definitiva a quest'ultimo corpo, parmi che sia meglio tutelato

non solo l'interesse del comune e delle provincie, ma anche del pari l'interesse dello Stato.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Lovito.

LOVITO. In generale, quando si discute una legge di questo genere, la Commissione fa molto bene a pigliare un sistema, per quanto assoluto, di respingere tutti gli emendamenti, perchè effettivamente non si può sapere quale di costoro sconvolga l'economia della legge.

Io, ripeto, questo sistema, che non ammetto completamente, lo comprendo; ma quando un emendamento non è che dichiarativo del concetto medesimo che contiene l'articolo redatto dalla Commissione, allora io per verità non comprendo la ragione per cui la Commissione persiste nel rigettarlo.

Infatti che cosa propongo io col mio emendamento? Non altro che chiarire il concetto della Commissione.

La Commissione che cosa dice? « Che l'aggiudicatario rimane obbligato unicamente pel fatto dell'aggiudicazione; e verso di chi rimane obbligato? Verso il comune o il consorzio di comuni. Il comune verso di chi rimane obbligato secondo il concetto della Commissione? Verso l'aggiudicatario, perchè in un contratto bilaterale non può intervenire altra interpretazione. Dunque, l'aggiungere le parole: « verso l'aggiudicatario, » mi pare non turbi il concetto della Commissione. Se la Commissione finora non ebbe sott'occhio il mio emendamento, non ha potuto intenderne la portata e non ho nulla da dire. Ma in questo momento l'onorevole presidente, a cui ho avuto l'onore d'inviarlo, potrebbe darne lettura, e così la Commissione si potrà convincere che il mio emendamento non è che uno schiarimento maggiore del concetto della Commissione.

Io quindi raccomando il mio emendamento alla Camera, e v'insisto.

PRESIDENTE. Lo leggerò per la seconda volta.

L'emendamento del deputato Lovito consiste nel sostituire dopo il primo inciso dell'articolo 26 della Commissione, il seguente:

« Il comune rimane obbligato verso l'aggiudicatario, quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, » invece di dire: « Il comune rimane obbligato quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto. »

Metto ai voti quest'emendamento.

(È respinto.)

Ora viene l'emendamento del deputato Piolti, il quale consisterebbe nel sostituire alle ultime parole dell'articolo, *l'approvazione del prefetto*, queste altre: *l'approvazione della deputazione provinciale*.

SALARIS. Io credo che la Commissione, dopo le ultime ragioni esposte dall'onorevole Piolti de Bianchi, non persisterà nel respingere il suo emendamento.

Rifletta la Commissione che lo Stato nel suo interesse ha molteplici guarentigie. Anzitutto interviene un ufficiale governativo, che assiste all'asta pubblica; in appresso gli atti, compiuti che siano, verranno

trasmessi ad una superiore autorità per l'approvazione; lo che costituisce un'altra guarentigia.

Ora, se si esclude la deputazione provinciale, io domando: chi avrà cura dell'interesse della provincia? (la quale è pur interessata egualmente che lo Stato) perchè la riscossione comprende anche la sovrimposta provinciale. E come dunque si escluderà la provincia in tutto? Infatti non è la provincia che assiste all'asta, che prende parte all'aggiudicazione delle esattorie.

Si vorrà che la provincia, il cui interesse non può contrastarsi, ignori anche i termini del contratto e il modo con cui fu conchiuso?... Invero sarebbe troppo. Credo che, dietro quest'altra considerazione, potrà essere ammesso l'emendamento del deputato Piolti de Bianchi, e la Commissione sarà la prima ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Piolti de Bianchi.

(La Camera non approva.)

Ora leggo l'articolo 26 come è redatto dalla Commissione:

« L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione.

« Il comune rimane obbligato, quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto. »

SALARIS. Se si lascia tale come è l'articolo 26, io proporrei alla Camera di sopprimerlo.

Infatti, che cosa si prescrive con esso? Che l'aggiudicatario resti obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Ma questa è una cosa vecchia, è prescritta dal diritto comune. Chi contratta col Governo resta egli obbligato; ma lo Stato non è vincolato che dopo che la Camera avrà approvato il contratto. Egualmente per gli altri enti morali, provincie e comuni si osserva la stessa giurisprudenza.

Che cosa dunque s'intende stabilire di nuovo col l'articolo 26?

È una vera superfetazione che non è ammissibile per la precisione e per la chiarezza della legge.

Si riterrebbe, infatti, obbligato il comune prima che gli atti d'aggiudicazione fossero approvati, ove si sopprimesse questo articolo 26? Evidentemente no. Dunque è inutile ripetere qui ciò che è in vigore per diritto comune.

Perciò, ridotto l'articolo 26 a questi termini, io ne domando la soppressione.

PRESIDENTE. Vuol dire che voterà contro l'articolo. Metto ai voti l'articolo 26 di cui ho dato lettura.

(La Camera approva.)

Si passa all'articolo 27, che sarebbe il 28 nell'ordine degli articoli già stati votati:

« Art. 27. L'esattoria si aggiudica a quello fra i concorrenti che ha offerto il prezzo minore. »

L'onorevole Casati intende di fare un emendamento a questo articolo?

CASATI. Parmi che il prezzo si offra quando si in-

tende di comprare, ma quando si vende si domanda il prezzo.

Ora chi va all'asta per avere l'esattoria si presenta per vendere l'opera propria della quale richiede il corrispettivo.

Per conseguenza io crederei che, invece di « ha offerto il prezzo minore, » si avesse a dire « ha richiesto il prezzo minore; » o meglio, trattandosi di aggio, si dicesse « aggio minore. »

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione non ha difficoltà d'accettare che, alle parole: « ha offerto il prezzo minore » si sostituiscano le parole: « ha offerto l'aggio minore, » come propone l'onorevole Casati.

CASATI. Non si deve dire: « ha offerto l'aggio minore, » ma « ha richiesto l'aggio minore; » perchè non è l'esattore che paga l'aggio, ma è il comune.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti ha presentato il seguente emendamento:

« L'esattoria s'aggiudicherà a quello fra i concorrenti che avrà offerto un maggiore ribasso per l'aggio. »

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Il concetto di quest'emendamento è identico a quello dell'emendamento dell'onorevole Casati, ma mi pare che corrisponda meglio alla natura dell'aggiudicazione. Il municipio stabilisce un aggio, questo è il punto di partenza, poscia rimane aggiudicatario colui che sull'aggio stabilito dal municipio ha fatto un ribasso maggiore. Mi pare che la formola da me proposta sia più logica.

PRESIDENTE. Quale fra queste due redazioni preferisce la Commissione?

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione crede che la redazione proposta dall'onorevole Sanguinetti sia più esatta, quindi l'accetta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piolti de Bianchi.

PIOLTI DE BIANCHI. Vorrei pregare la Commissione di cancellare quest'articolo, che mi sembra inutile, e che, come tutte le cose inutili, potrebbe diventare dannoso. Per qual motivo si fa un'asta? Senza dubbio per darne l'aggiudicazione a chi presenta le condizioni migliori per l'aggiudicamento. Ciò è inerente alla natura stessa delle cose; lo stabilirlo in una legge nulla aggiunge, ma può dare luogo ad un pericolo. Può infatti avvenire che per considerazioni di moralità, per riguardi di persone o per altri motivi sia da preferire uno che abbia offerto condizioni in qualche minimo punto più gravi, ma che presenti molta maggior sicurezza, molta maggior solidità, che presenti soprattutto quella cauzione che non danno i contratti, quella cauzione che non dà nessun deposito, quella cauzione che viene dall'onestà ben conosciuta. Ora, il mettere per condizione assoluta che sempre, in ogni caso, si debba aggiudicare a chi offerse migliori condizioni, è un obbligare qualche volta ad accettare un concorrente

che, per le sue condizioni morali, sarebbe bene non accettare.

In pratica io so che nella deputazione, della quale ho l'onore di far parte, avviene qualche volta, per proposta degli stessi Consigli comunali, di dovere non consentire l'aggiudicazione a certe persone, appunto per riguardi della natura a cui feci allusione.

È poi tanto più necessario, a mio avviso, l'eliminare questo articolo, in quanto che la Commissione, pur volendo lasciare aperta la via a togliersi dall'assoluto rigore in esso inscritto, ha introdotto nell'articolo 28 delle parole enigmatiche, delle parole che esigerebbero per lo meno altri articoli di commento.

Essa dice che, quando manchino le offerte, o *quando per numero troppo scarso di concorrenti non credasi opportuno di addivenire all'aggiudicazione*, si fa luogo ad un secondo esperimento. Ora, con queste parole, mancando la definizione nella legge, si apre l'adito a molte questioni ed arbitrii, perchè il numero scarso dipende dalle condizioni locali, dalla maggiore o minore importanza del comune o dell'esattoria.

Essendosi già stabilito che sia fatta facoltà alle Giunte municipali di fare le aggiudicazioni, sottoponendole però all'approvazione dell'autorità superiore, ne viene che le Giunte comunali, quando non crederanno di aggiudicare a chi ha offerto le migliori condizioni, avranno dei gravi motivi che manifesteranno, e pei quali potranno respingere l'aggiudicazione senza ricorrere ai sofismi dello *scarso numero*, sofismi che potranno essere facilmente confutati e potranno dar luogo a molti dispiaceri.

Quindi, per queste considerazioni, io pregherei la Commissione di abbandonare il suo articolo 27, che mi pare perfettamente inutile.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

VILLA PERNICE, relatore. Credo che l'onorevole Piolti abbia dimostrato che l'articolo 27 non si debba radiare, ma debba invece essere variato nel senso di farvi una aggiunta.

Le sue considerazioni tendono a questo fine, invece di togliere l'articolo, di spiegarlo meglio. Egli ha detto: guardate che, aggiudicando la esattoria a quello fra i concorrenti che ha offerto il prezzo minore, voi obbligate le Giunte municipali a scegliere individui i quali non posseggono quelle condizioni che si richiedono onde bene adempiano alle obbligazioni del contratto.

Ora la Commissione ha già avuto occasione ieri di dire, ed oggi ripete che nell'articolo 32 sono stabilite molte condizioni che escludono dalle esattorie i concorrenti meno degni.

Io rimando l'onorevole Piolti de Bianchi alla lettura di quell'articolo, e specialmente dell'ultima parte, affinché si persuada che qui si è stabilita una regola generale, e la regola generale, mi concederà l'onorevole Piolti de Bianchi, è che si aggiudichino le esattorie a

chi ha offerto l'aggio minore. D'altra parte poi, la Commissione stima che coll'articolo 32 siasi sufficientemente disposto perchè il desiderio dell'onorevole Piolti de Bianchi venga soddisfatto.

Quindi la Commissione non intende di ritirare l'articolo, e quanto alle mancanze che nell'articolo si suppongono dall'onorevole Piolti, crede che supplisca lo articolo 32.

PIOLTI DE BIANCHI. Mi spiace che oggi non sono punto fortunato, e vedo le mie parole non trovare l'accoglienza che sperava.

Se si seguisse il sistema dell'onorevole relatore, di inscrivere le regole generali nella legge, ci porterebbe a fare le leggi arcivoluminose, perchè non so quante altre regole generali si potrebbero introdurre. Ma, appunto perchè sono regole, non conviene convertirle in un obbligo assoluto. E qui sta la differenza. La regola, appunto perchè regola, ammette eccezioni; l'obbligo invece è una colonna d'Ercole che nessuno può violare.

Dunque enorme è la differenza. Perciò, diceva, la regola c'è; state quindi certi che essa quasi sempre sarà osservata. Ma, quando volete convertire la regola in un assoluto obbligo, non raggiungete più lo scopo.

L'onorevole relatore ci richiama all'articolo 32 come provvedimento bastante. Ma che quell'articolo abbia preveduto tutti i casi l'onorevole relatore non lo può certamente sostenere, perchè non si possono e non gioverebbe prevederli tutti. D'altronde non c'è bisogno nè conviene offendere personalmente alcune persone per escluderle dall'asta, quando c'è il modo così semplice, così logico, quale è quello di ammettere che l'autorità di ciò incaricata non aggiudichi quand'essa crede che non sia il caso di fare l'aggiudicazione. Perchè andare ad investigare il passato di una persona per mostrare che in una circostanza qualunque essa abbia condotto un'amministrazione esattoriale poco giudiziosamente? E soltanto quelli che si sono condotti poco convenientemente in una amministrazione esattoriale sono da ritenersi non adatti a fungere da esattori? E le provincie che non ebbero in vigore sinora il sistema esattoriale non avranno nessuna persona a cui possano giudicare conveniente di non affidare un'esattoria?

Come io dunque diceva, è molto meglio non convertire una regola in un precetto assoluto. Quindi, siccome non credo che la Commissione abbia interamente ovviato ai pericoli da me preveduti coll'articolo 32, perciò insisto nel pregarla ad eliminare l'articolo 27, su cui ora si discute, come inutile e pericoloso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Robecchi.

ROBECCHI. Io credo che l'onorevole deputato Piolti de Bianchi confonda due cose, vale a dire l'asta pubblica e l'asta amichevole. Qui siamo sul terreno dell'asta pubblica. In questa ipotesi bisogna ben definire

quali sono i diritti di quelli che concorrono all'asta. È nell'asta amichevole che si tien conto di altre condizioni, di condizioni differenti, per esempio del censo, della maggiore o minore solvibilità degli offerenti, ecc. Ordinariamente si aggiunge la clausola, che l'affare sarà deliberato *se così parrà e piacerà*. Gli offerenti hanno diritto che la loro offerta sia accettata, quando sono nei termini del capitolato. Quindi credo che l'articolo 27 non sia stato messo inutilmente nella legge, poichè con esso si intende di definire e precisare la condizione di quelli che concorrono all'asta pubblica.

E giacchè ho la parola mi permetterò di aggiungere un'osservazione sulla quale richiamo l'attenzione dell'onorevole nostra Commissione. Approvando ieri l'emendamento dell'onorevole Cancellieri, abbiamo lasciato, a mio parere, una lacuna nella legge. L'emendamento dell'onorevole Cancellieri era relativo all'articolo 25. Nell'articolo 25 erano inchiusi due ordini di idee. In primo luogo chi teneva l'asta, in secondo luogo chi deliberava la esattoria ed accettava l'offerta.

Ora, l'emendamento dell'onorevole Cancellieri non riflette che la prima parte, poichè non fa che stabilire qual sia l'autorità, la quale tiene l'asta; ed è rimasta quindi in sospenso la seconda parte dell'articolo 25 che è la parte essenziale e più importante. Ne verrebbe perciò una lacuna nella legge, poichè non sarebbe stabilito quale è l'autorità che decide, chi è tra i vari concorrenti quello a cui dovrà essere deliberata l'esattoria.

Ora, per chiarire meglio la legge e riempire questa lacuna io propongo di aggiungere queste parole:

« La esattoria si aggiudica dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzio, dai delegati delle rappresentanze comunali a quello tra i concorrenti che ha offerto un ribasso maggiore sull'aggio. »

PIROLI. Mi pare che l'articolo 25 fosse votato ieri interamente colla modificazione proposta dall'onorevole Cancellieri, di modo che la proposta dell'onorevole Robecchi non potrebbe più sussistere.

ROBECCHI. Io credeva che dell'articolo 25 la seconda parte fosse stata soppressa; ma dal momento che l'onorevole Piroli mi fa osservare che la seconda parte è stata pur votata, la mia osservazione cade da sè e non avrebbe più scopo.

PRESIDENTE. L'articolo 25 votato ieri è il seguente:
« L'asta è tenuta dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dai delegati della rappresentanza consorziale coll'assistenza di un ufficiale governativo. »

ROBECCHI. Allora ho ragione io.

VILLA PERNICE, relatore. L'onorevole Cancellieri ha ieri proposto un emendamento al primo comma dell'articolo 25 e non al secondo; il secondo è rimasto intatto: e l'onorevole Cancellieri essendo presente ne farà testimonianza.

PRESIDENTE. L'articolo 25 votato fu quello da me letto: non c'è dubbio, è stato preso testualmente dal-

l'articolo Cancellieri, e si può vedere stampato nel rendiconto ufficiale della tornata di ieri.

ROBECCHI. Io credo che allora la mia proposta possa essere accettata dalla Commissione, perchè viene a rimediare alla dimenticanza che si è fatta all'articolo 25: e l'articolo 27 sarebbe così concepito:

« La esattoria si aggiudica dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dai delegati delle rappresentanze comunali a quello tra i concorrenti che avrà offerto sull'aggio un ribasso maggiore. »

Così sapremo quale è l'autorità che delibera intorno all'appalto, il che, a parer mio, è ciò che più importa.

SARTORETTI. Credo che sia avvenuta una omissione abbastanza rilevante in questo progetto di legge.

Qualunque asta è preceduta dalla determinazione di una misura fiscale, come si suol dire, a ribasso della quale si apre appunto la gara dell'asta: ora, nè nell'articolo 23, nè nell'articolo 24 del presente progetto è stabilito che si debba indicare nell'avviso d'asta quale sia il canone, o quale sia l'autorità o la rappresentanza che deve fissare il canone, in ribasso del quale deve procedere appunto la gara dell'asta. La fissazione di questo canone mi sembra cosa di capitale interesse: non si può lasciare una determinazione di questa natura all'arbitrio del primo offerente, il quale venga a dire: io sarei l'esattore per l'aggio del 10 per 100, colla sola speranza poi che altri vengano successivamente ribassando.

D'altronde, qual è l'autorità e la rappresentanza che può meglio determinare a qual prezzo si possa esercire l'esattoria in un dato comune? Evidentemente è la rappresentanza comunale la quale può valutare sia le condizioni di viabilità, sia le condizioni di facile esigibilità dell'imposta, l'abituale obbedienza dei contribuenti, la loro moralità, ecc. Io pertanto vorrei che in questo progetto fosse, in via aggiuntiva, inserito un articolo di questo tenore:

« La misura massima dell'aggio a ribasso della quale si aprirà la gara d'asta, sarà deliberata dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza del consorzio, ed annunciata nell'avviso di cui agli articoli 23 e 24. »

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Mi pare che l'onorevole Sartoretti non abbia avuto presente l'articolo che fu aggiunto a mia proposta, nel quale si prefinesce appunto come si debbano stabilire le condizioni dell'asta.

PRESIDENTE. L'articolo aggiunto dal Ministero, che porta il numero d'ordine 22 fra gli articoli votati, suona così:

« I capitoli normali d'asta saranno stabiliti dal ministro delle finanze di concerto con quello dell'interno, sentito il Consiglio di Stato.

« Le Giunte comunali e le Commissioni consorziali potranno aggiungervi quegli articoli speciali che crederanno del caso, salva l'approvazione del prefetto. »

SARTORETTI. Io non credeva che potesse essere que-

stione di capitolato quella della fissazione quantitativa della cifra aritmetica, dirò così, che esprime la massima misura del canone. Credo che in ciò non si possano tenere norme generali. In ciascun comune il canone può variare, e l'esperienza mostra quali enormi diversità vi siano.

Quindi, a quell'articolo che si è votato ieri, converrebbe fare una dichiarazione aggiuntiva perchè fosse espressa la facoltà nelle Giunte municipali, anzi, a mio senso, nei Consigli comunali, di fissare questo prezzo, ma quest'aggiunta poi si risolve nella proposta testè letta da me. Desidererei sentire se l'onorevole ministro delle finanze ha difficoltà di accettare quest'aggiunta, la quale mi pare non vada in contraddizione coll'articolo votato a sua proposta.

Se mi permette, lo rileggerò:

« La misura massima dell'aggio, a ribasso della quale si aprirà la gara d'asta, sarà deliberata dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza del consorzio, ed annunciata nell'avviso di cui agli articoli 23 e 24. »

PRESIDENTE. L'onorevole Robecchi propone di sostituire all'articolo 27 della Commissione il seguente:

« L'esattoria si aggiudica dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dai delegati delle rappresentanze comunali, a quello fra i concorrenti che avrà offerto sull'aggio maggiore ribasso. »

L'onorevole Garau vorrebbe aggiungere un'alinea allo stesso articolo 27.

GARAU. All'articolo 28.

PRESIDENTE. Qui è citato il 28, ma resta a vedere se ella si attiene al numero d'ordine del progetto della Commissione, ovvero a quello degli articoli già stati approvati.

GARAU. Sì, signore, al primo.

PRESIDENTE. Allora va bene.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Quanto a me, io non ho veramente gran difficoltà di ammettere la proposta dell'onorevole Sartoretti.

Per altro faccio osservare che quelle Giunte, le quali vorranno stabilire un *maximum*, lo possono fare per effetto dell'articolo 22 da me proposto; mentre, se volessero esporre l'esattoria all'asta senza precisare un *maximum*, lo possono fare ugualmente.

Io non vedo questa necessità di prescrivere che le Giunte debbano avanti precisare un *maximum* dell'aggio, e perciò mi pareva che l'articolo da me proposto ieri soddisfacesse e riempisse abbastanza questa lacuna.

PRESIDENTE. L'onorevole Sartoretti vorrebbe fare un'aggiunta all'articolo 27, oppure ad un altro articolo?

SARTORETTI. Lascio al saggio arbitrio della Commissione di determinare...

PRESIDENTE. Ma prima conviene che essa esponga il suo avviso.

SARTORETTI. A mio avviso, sarebbe meglio che se ne facesse un articolo separato.

PRESIDENTE. Sta bene; aspetteremo dopo.

VILLA PERNICE, relatore. Ad ogni articolo vengono presentati degli emendamenti i quali sono anche essenziali, e sui quali alla Commissione riesce troppo difficile dare il suo avviso improvvisato. Quindi la Commissione prega l'onorevole presidente a fare sì che codesti emendamenti le siano presentati in una seduta precedente alla discussione, perchè essa abbia il campo di poterli studiare, e di essere in grado di riferire coscienziosamente sui medesimi.

PRESIDENTE. Questa è la raccomandazione che il presidente suole sempre fare all'aprirsi di una discussione alquanto importante; ma che vuole? alcuni vi ottemperano, altri no. Ella ben capisce che il farsi una proposta inaspettata ad un articolo, è cagione che nasca l'idea di altre modificazioni negli articoli successivi. Dimodochè una regola assoluta non può sempre seguirsi.

Intanto rinnovo la raccomandazione ai signori deputati, perchè vogliano, quando possono, redigere gli emendamenti che crederanno di proporre, un giorno, almeno, prima della loro discussione, perchè possano essere stampati e letti dai loro colleghi. Egli è certo un inconveniente quello di dover dare un avviso e deliberare sopra una disposizione, non dirò improvvisata, ma giunta repentinamente a cognizione della Camera. Ed ognuno credo ne sia persuaso, e farà sì di evitare quest'inconveniente per quanto è possibile. Cionondimeno bisogna intanto tener conto degli emendamenti già pervenuti al Seggio.

Dunque all'articolo 27 noi abbiamo prima di tutto l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, al quale credo si accosti pure l'onorevole Casati, che consiste in una modificazione di redazione, cioè nel dire così: « L'esattoria si aggiudica a quello fra i concorrenti che avrà offerto un maggiore ribasso sull'aggio. » E quest'emendamento è accettato anche dalla Commissione.

Poi viene l'emendamento proposto dall'onorevole Robecchi, il quale è del seguente tenore: « L'esattoria si aggiudica dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dai delegati delle rappresentanze comunali, a quello fra i concorrenti che avrà offerto sull'aggio maggiore ribasso. »

SANGUINETTI. È una cosa sola; tanto fa accettare il mio come questo...

PRESIDENTE. Ma bisogna optare.

SANGUINETTI. Accetto quello dell'onorevole Robecchi.

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione aveva accettata dapprima l'aggiunta dell'onorevole Casati; ma poichè intervenne l'onorevole Robecchi a presentare il suo articolo, la Commissione si accostò a questo, e quindi non istà più l'adesione data alla proposta dell'onorevole Casati, inquantochè è compresa in quella dell'onorevole Robecchi.

PRESIDENTE. Io non ho parlato più della proposta

dell'onorevole Casati, ma di quella dell'onorevole Robecchi che il deputato Sanguinetti ha accettata.

Comunque sia, ora si trovano due redazioni. Una dell'onorevole Sanguinetti, che era già stata accettata dalla Commissione, l'altra dell'onorevole Robecchi, la quale anche all'onorevole Sanguinetti pare migliore. Quindi spero che la Commissione non avrà difficoltà di accettare pure quella del deputato Robecchi.

La metto ai voti.

(È approvata.)

Ora, se l'onorevole Sartoretti mantiene il suo articolo...

PIROLI. L'articolo ora votato quale posto prenderà?

PRESIDENTE. Siamo all'articolo 28.

PIROLI. Permetta un'osservazione. Io avverto soltanto che converrà che l'articolo testè votato dovrà precedere quello che era il 26 del progetto della Commissione, perchè effettivamente l'articolo ora votato non è che la riproduzione dell'originario articolo 25 della Commissione che io riteneva fosse già stato ieri votato; dimodochè...

PRESIDENTE. Ella fa una mozione sull'ordine con cui debbono essere collocati gli articoli? Non occupiamoci ora di questo, perchè la Commissione può sempre poi coordinare gli articoli. Fu un equivoco; io temeva che ella volesse indicare ad una votazione duplicata.

PIROLI. No, no.

PRESIDENTE. Questo non è; dunque al resto provvederà la Commissione, finita che sia la discussione del progetto di legge.

Ora leggo il nuovo articolo dell'onorevole Sartoretti:

« La misura massima dell'aggio a ribasso della quale si aprirà la gara d'asta sarà deliberata dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza del consorzio ed annunciata nell'avviso di cui agli articoli 23 e 24. »

La parola spetta all'onorevole relatore.

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione aveva già discusso nel proprio seno questa proposta; e l'aveva già scartata, perchè le parve inutile d'introdurre un articolo apposito, dal momento che era molto migliore nel suo senso di lasciare libertà completa ai comuni di stabilire il massimo o il minimo, come avessero creduto meglio nel loro interesse.

Dal momento però che l'onorevole Sartoretti ha creduto di farne una proposta, la Commissione pregherebbe la Camera di rimandare l'articolo alla Commissione, affinchè domani essa sia in grado di riferire il suo avviso.

PRESIDENTE. Credo che la Camera non avrà difficoltà di adottare questa misura prudenziale, per cui questo articolo rimane sospeso, e sarà inviato alla Commissione.

Ora passiamo all'articolo 28.

« Quando manchino le offerte, o quando per numero troppo scarso di concorrenti non credasi opportuno di divenire alla aggiudicazione, si fa luogo ad un

secondo esperimento con avvisi da pubblicarsi, nello stesso modo e colle stesse formalità, dieci giorni dopo la scadenza del termine fissato negli avvisi antecedenti. »

A quest'articolo l'onorevole Garau propone l'aggiunta seguente:

« Il prefetto, dietro richiesta del comune, acconsentirà, fin dove le circostanze lo richiedano, ad abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'articolo 23. »

L'onorevole Garau ha la parola.

GARAU. Secondo l'articolo 22 gli avvisi d'asta pare debbano pubblicarsi sei mesi prima dell'asta stessa.

Ora, se a questo termine noi aggiungiamo il tempo che può passare dal primo al secondo esperimento, e più ancora dal secondo esperimento alle trattative private, ove alle medesime si addivenga, rimane chiaro che è circa un anno che può passare dal primo avviso d'asta all'aggiudicazione, tanto più se si osserva che anche dopo le trattative private vi è sempre da conoscere l'idoneità della cauzione; poichè, massime trattandosi di predii, di stabili, ciò può arrecare gravi ritardi. In molti casi può accadere che il tempo dell'avviso d'asta coincida colla cessazione dell'appaltatore dall'impiego. Ora, in questo caso sarebbe necessità trovare un gerente che per circa un anno si incaricasse della esazione.

Mi pare che non occorran molti ragionamenti per persuadere la Camera che una gerenza prolungata per sì lungo tempo, essendo noi entrati nel sistema degli appalti, può presentare molti inconvenienti.

Sarà difficile trovare questo gerente ove al medesimo si vogliano addossare tutti i carichi imposti all'appaltatore, e particolarmente quello di dare il non riscosso per riscosso. E quando si volesse il gerente liberare da questi carichi, allora mi pare che sarebbe pericoloso, nell'interesse dei comuni ed in quello dello Stato, raccomandare per lungo tempo l'esazione a questo gerente.

Nel sistema attuale si trovano facilmente i gerenti, perchè questo posto fa strada al posto d'esattore; ma nel sistema degli appalti, in cui il gerente non può avere alcuna aspettativa, la difficoltà di trovare un gerente abile e responsabile diventa molto maggiore.

Credo pertanto che possa ammettersi l'aggiunta da me proposta, la quale andrebbe contro ad un grave inconveniente che in molti casi potrebbe avverarsi.

OMAR. Ho chiesto la parola.

PRESIDENTE. Sussì, adesso la parola spetta all'onorevole Casati.

CASATI. Desidererei che la Commissione si facesse a spiegare chiaramente le ultime parole di quest'articolo dove dice: « Si fa luogo ad un secondo esperimento con avvisi da pubblicarsi, nello stesso modo e colle stesse formalità, dieci giorni dopo la scadenza del termine fissato negli avvisi antecedenti. »

Io vorrei che il relatore mi dicesse se questi dieci giorni si riferiscono al secondo esperimento, o alla pubblicazione degli avvisi.

VILLA PERNICE, *relatore*. « Si fa luogo ad un secondo esperimento con avvisi da pubblicarsi dieci giorni dopo la scadenza del termine fissato negli avvisi antecedenti. » È su questo che domanda spiegazione l'onorevole Casati?

CASATI. Io domando se questi 10 giorni si riferiscono al secondo esperimento, od al giorno in cui si devono pubblicare gli avvisi.

VILLA PERNICE, *relatore*. L'articolo 23 spiega il concetto dell'articolo 28. L'articolo 23 dice:

« Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria l'ufficio governativo pubblica nel comune o nei comuni consorziati e nel capoluogo della provincia gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nella gazzetta ufficiale provinciale, prefiggendo un termine non minore di 20 giorni per la presentazione delle offerte. »

Dunque, 10 giorni dopo scaduto questo termine si pubblicano gli avvisi nello stesso modo e colle stesse formalità.

CASATI. Dopo questo schiarimento, secondo il quale i 10 giorni si riferiscono alla pubblicazione degli avvisi, io osservo che mancherebbero i termini per stabilire in qual tempo si debba tenere il secondo esperimento.

RIGHI. Domando la parola.

CASATI. Io dunque proporrei la seguente aggiunta a quest'articolo: « Il secondo esperimento avrà luogo entro il termine non minore d'un mese e non maggiore di due dal giorno del primo esperimento. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Omar.

OMAR. Quest'articolo comincia colle seguenti parole:

« Quando manchino le offerte, o quando per numero troppo scarso di concorrenti non credasi opportuno di divenire all'aggiudicazione, » ecc. Io trovo che le parole *per numero troppo scarso di concorrenti non credasi opportuno di divenire all'aggiudicazione* lasciano un margine troppo vasto alle Giunte municipali di accettare o non accettare le offerte. Io credo che non sia conveniente di lasciare questa soverchia latitudine, e che convenga di adottare le massime già ammesse negli altri incanti, stabilire, cioè, che vi debbano essere due offerte. In questo modo le Giunte municipali sono obbligate di accettare le offerte quando vi sono almeno due concorrenti, e non si lascia in loro facoltà di lasciare deserto l'appalto tuttavolta che non trovano conveniente di aggiudicare ad alcuno l'appalto, anche quando vi sono molti concorrenti. Per conseguenza suggerirei che a tali parole indeterminate fossero sostituite queste altre: « quando per la mancanza del numero di due concorrenti. »

PRESIDENTE. Se l'onorevole Omar intende proporre un emendamento, favorisca di scriverlo e di mandarlo al Seggio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Righi.

RIGHI. Credo che l'onorevole relatore non abbia compreso il vero significato, il valore della domanda fatta dall'onorevole Casati.

Il dubbio che sorse nell'animo dell'onorevole mio collega si riferisce al conoscere se la Commissione voglia stabilire che, dopo andato a vuoto il primo esperimento d'asta, debbano passare dieci giorni prima che vengano pubblicati gli avvisi per la nuova subasta, oppure se si abbia ad intendere solamente che debbano dalla prima subasta passare non meno di dieci giorni, perchè possa aver luogo il secondo esperimento.

Se io dovessi esprimere la mia opinione, mi pare che, uniformandomi al dettato dell'articolo ed alla ragionevolezza, la Commissione intenda che il nuovo esperimento d'asta non possa seguire in un termine minore di dieci giorni, poichè, in caso diverso, si sarebbe detto recisamente che il secondo esperimento d'asta non può venir fatto che dopo un periodo più o meno lungo, e non si sarebbe impedito che in un periodo di tempo qualsiasi non potessero essere pubblicati gli avvisi. Giova avvertire che la pubblicazione degli avvisi al pubblico, fatta per un periodo lungo di tempo, non può che riuscire benefica. Quindi non posso capacitarmi che la Commissione abbia voluto impedire in quel periodo di tempo, che ella designa di giorni dieci, la pubblicazione degli avvisi; perciò ritengo che, con una virgola che fosse posta dopo la parola *esperimento*, verrebbe a sciogliersi chiaramente il dubbio, e si verrebbe a comprendere come il termine di dieci giorni si riferisca al secondo esperimento. Da ciò risulterebbe che le parole « con avviso da pubblicarsi nello stesso modo e colle stesse formalità » formerebbero una proposizione tutt'affatto incidentale, che sta da sè indipendentemente dal periodo di tempo necessario per la rinnovazione dell'esperimento d'asta.

Io credo che in questa maniera giungeremo facilmente a comprenderci, a meno che gl'intendimenti della Commissione non siano radicalmente diversi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Casati di mandare alla Presidenza il suo emendamento.

CASATI. Prima converrebbe che la Commissione chiarisse bene questa domanda, se, cioè, quei dieci giorni si riferiscono a che il secondo esperimento debba tenersi dieci giorni dopo il primo, o se dieci giorni dopo il primo esperimento debbano pubblicarsi gli avvisi.

VILLA PERNICE, relatore. Io credeva di aver già fornito questo schiarimento coll'aver detto che i dieci giorni debbono computarsi dalla decorrenza dei venti giorni indicati nella pubblicazione degli avvisi. Ma osserverò che nell'articolo 23, il quale ha una relazione diretta con questo articolo 28, furono ieri introdotte alcune variazioni sulla proposta dell'onorevole Casati: quindi la discussione su questo articolo non si po-

trebbe accettare oggi, poichè è necessario che prima la Commissione metta in relazione l'articolo 28 col 23.

Nello stesso tempo la Commissione esaminerà la proposta Casati, e se realmente può cader dubbio sulla redazione dell'articolo, vedrà di emendarlo in modo che sia tolta ogni incertezza.

Io quindi domando che l'articolo 28 sia sospeso e rimandato alla Commissione.

PRESIDENTE. La modificazione introdotta nell'articolo 23 della Commissione, che ora è segnato col numero 24, consiste nell'aver aggiunto, dopo le parole *venti giorni*, queste altre: *e non maggiore di tre mesi per la presentazione delle offerte.*

VILLA PERNICE, relatore. Dunque non è più soltanto una questione direi di termine, ma è anche una questione di sostanza, perchè l'onorevole Omar ha presentato un emendamento il quale stabilisce una massima che nell'articolo 28 non è espressa.

Quindi la Commissione crede di insistere perchè sia sospesa per ora la discussione dell'articolo 28, riservandosi di riproporlo con quelle modificazioni che essa stimerà opportuno di introdurvi.

D'altronde l'articolo 28 non ha un legame tale col resto della legge per cui si debba sospendere la discussione di tutta la legge, sospendendo l'articolo 28.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Omar consisterebbe in questo. Invece di dire: *per numero troppo scarso di concorrenti*, parendogli troppo vaga questa designazione, egli vorrebbe che si dicesse: *o quando il numero dei concorrenti fosse minore di tre.*

Dunque se nessuno fa osservazioni s'intenderà accettata la proposta del relatore, di rinviare anche questo articolo 28 alla Commissione, perchè voglia riferirne nella prossima tornata, dopo aver meglio apprezzati gli emendamenti che sono presentati, e così anche l'aggiunta del deputato Garau.

(È approvata.)

« Art. 29. Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo sono a carico dell'esattore. »

(È approvato.)

« Art. 30. Riuscito inutile il secondo esperimento, l'esattore si nomina per trattative private dal Consiglio comunale, sopra proposta della Giunta, o dai delegati dei comuni consorziati.

« In questo caso il Consiglio comunale o la rappresentanza dei comuni consorziati possono, sotto la responsabilità del comune o dei comuni rispettivi, esonerare l'esattore dall'obbligo del riscosso e non riscosso.

« Il contratto deve riportare l'approvazione del prefetto. »

L'onorevole Mussi, associato all'onorevole Polti, presenta questo emendamento, che credo sia una aggiunta da mettere in fine dell'articolo.

MUSSI. No.

PRESIDENTE. « La nomina però sarà valida per un solo anno. »

Ad ogni modo indicherà egli dove lo vuole collocato.

MUSSI. Io mi permetto di richiamare tutta l'attenzione della Commissione e della Camera su quest'articolo. Per esso è introdotta un'eccezione in riguardo al riscosso e non riscosso.

Questa misura, a mio avviso, è gravissima, perchè espone il comune al pericolo di essere escusso come debitore principale. Trattandosi dunque di una misura eccezionale e di tanta gravità, perchè sposta la persona del debitore ed, esonerando l'esattore, costituisce direttamente debitore il comune, mi pare che le cautele di prudenza con cui noi circondaeremo il provvedimento non saranno mai troppe. Ora, io credo assai facile che un secondo esperimento d'asta vada deserto, quando con qualche arte si sappia procurare l'allontanamento dei concorrenti, il che nel mondo degli affari avviene troppo spesso; in questo caso ecco il comune esposto per un numero indeterminato di anni a non aver più la garanzia dello scosso e non scosso. Il prefetto con una sua deliberazione può dare in mano all'esattore, dirò così, mani e piedi legati, questo povero municipio, e l'esattore diventa un vero percettore comunale, senza rispondere punto col suo patrimonio delle imposte incassate.

Qui, giacchè nella discussione di questa legge fu tante volte invocata la patente del 1816, sia permesso a me di dimostrare come in questo caso la patente del 1816 andasse molto, ma molto più cauta, tutelando l'interesse del comune con delle sanzioni e con delle egide ben più solide di quelle scritte nella presente legge.

Infatti, l'articolo 26 della patente sovrana dice:

« Tuttavolta che, fatti due esperimenti d'asta, non si sia presentato alcun offerente, ovvero quelli che si sono presentati abbiano preteso un corrispettivo eccedente il 3 per cento, il podestà o deputato estimatore e il cancelliere del censo sono tenuti, sotto la personale loro responsabilità, a renderne avvertita la congregazione provinciale entro tre giorni da quello dell'ultimo esperimento. Questa, verificate le circostanze, è autorizzata a permettere che l'esattoria sia accordata anche fuori d'asta pel salario che sarà determinato, ma soltanto per la durata di un anno. Per un tempo maggiore deve chiedersi l'approvazione del Governo. »

Dunque in questo caso, non presentandosi un esattore, non abbiamo subito sostituito l'arbitrio di un prefetto qualunque che può essere più o meno illuminato nelle circostanze locali, ma abbiamo un riferimento all'autorità camerale, la quale, preso in attento esame, cioè veduto se vi furono arti per allontanare i concorrenti, viste le circostanze di fatto, di luogo e di tempo, per modo di esempio, se la rottura di un ponte

od una circostanza qualunque possa avere impedita l'affluenza degli oblatori, prende una deliberazione ed autorizza l'esattoria per un solo anno; e solo dopo nuove cautele l'esattoria stessa può essere data per uno spazio di tempo maggiore di un anno, ma sempre colla condizione del non riscosso per riscosso. Anche la patente del 1816, in via affatto eccezionale, ammette il caso della sospensione di questa condizione, e provvede cogli articoli 91 e 94.

Per non leggere ed annoiare la Camera con un lungo ricordo di disposizioni che voi, o signori, tutti benissimo conoscete, ricorderò che la patente, nell'ipotesi che, anche dopo un terzo esperimento, in nessun modo si sia potuto trovare un esattore, sospendeva in vero il non riscosso per riscosso, ma allora che cosa determinava? Determinava al § 94 che « i maggiori estimati siano dichiarati esattori d'ufficio senza l'obbligo dello scosso e non scosso; ma in questo caso i maggiori estimati rispondono coi loro beni situati nel territorio del comune, sono solidalmente obbligati per l'esecuzione di quanto loro viene imposto col presente decreto, salvo il regresso tra di loro. »

Dunque è vero che è sospeso in questo caso lo scosso e non scosso, ma il comune è garantito, il comune non è chiamato a rispondere del proprio, sono chiamati i proprietari, i quali se non rispondono secondo i principii generali della legge, danno però una garanzia, che è la migliore, perchè qual pegno più solido cercar si potrebbe di quello offerto dai beni di tutti i maggiori estimati?

Vede dunque la Camera come nel sospendere lo scosso e non scosso la patente del 1816 sia andata molto a rilento, e quando anche ha creduto in via affatto eccezionale di sospenderlo, vi ha sostituita l'ipoteca reale sui beni di tutti quelli che erano presumibilmente i più ricchi nei comuni, cioè dei maggiori estimati, e abbia costretto questi a rispondere del proprio, sempre per garantire e lasciare intatto il patrimonio dei comuni. A tutte queste lunghe, assidue e, direi quasi, materne cure che in quella patente si prendono nell'interesse dei comuni, oggi io non trovo sostituita che l'onniveggenza ed infinita sapienza del prefetto, il quale, colla unica sua autorità, senza sentire alcuno, può di suo arbitrio e, sia detto, con una pienezza di potere non molto comprensibile nell'ordine costituzionale, sospendere la garanzia più preziosa che sia scritta in questa legge.

Quindi io mi permetto di dichiarare che, quando si invoca la patente del 1816 per far passare questa legge e si asserisce che, siccome quella produsse buoni effetti in Lombardia, anche questa legge foggata su quella ne produrrà degli uguali in Italia, si deve prima ricercare se tutte le misure di cautela e di prudenza e preveggenza contenute in quella patente furono ben comprese e trasfuse nella legge presente. Dopo ciò io vorrei anche esaminare se le condizioni territoriali

ed economiche della Lombardia del 1816 sieno identiche a quelle in cui volge la proprietà fondiaria d'oggi in tutta Italia!

Io voterò contro questa legge, quantunque ammiri la patente del 1816. E sapete perchè? Perchè allora in Lombardia avevamo la proprietà fondiaria sostenuta a carissimo prezzo, avevamo il capitale molto abbondante, quindi, quando un debitore (caso raro) non pagava, era facile trovare un compratore dei suoi immobili, ma oggi che abbiamo la gran massa dei beni ecclesiastici da collocare, oggi che la proprietà fondiaria non ha più, si può dire, un valore determinato, oggi che il capitale è al 10 per cento, e l'onorevole ministro Cambry-Digny non potrà smentirmi, perchè nei suoi affari, poco su, poco giù, si aggira su quel saggio (del che non gli faccio un'accusa, volgendo in tali condizioni il mercato), oggi, o signori, che noi siamo venuti in queste condizioni di cose, io non so se la patente sovrana del 1816 sia applicabile a questa afflitta proprietà fondiaria, non so se nella Sicilia e nella Sardegna, quando un proprietario non pagherà ed avrà quindi sequestrati e subastati i suoi beni, non so, dico, se sarà facilissimo di trovar sempre lì sotto mano un compratore della sua proprietà immobiliare.

Volgendo in questa condizione di fatti, mi pare indispensabile di circondare almeno di garanzie efficaci la legge, non sospendendo facilmente lo scosso e non scosso, se non si vogliono mettere, o signori, in balia degli eventi e della fortuna le proprietà dei poveri comuni.

PELLATIS. La prima parte dell'articolo 3 della Commissione venne dettata nella considerazione che, non essendovi alcuna offerta quando era libero il concorso all'asta, si doveva concludere che nessuno voleva aspirare all'asta. Ma se fosse ammesso l'articolo proposto dall'onorevole Sartoretti, nel quale viene fissato un *maximum*, la non presentazione degli aspiranti all'asta potrebbe significare che quel *maximum* non è conveniente.

Io crederei che, prima di pregiudicare la votazione di quest'articolo, si dovesse aspettare la votazione che seguirà domani o dopodomani, non appena la Commissione si sarà pronunciata, e ciò per mettere in armonia quest'articolo 30 con quello che precedentemente fosse votato.

Se l'articolo proposto dall'onorevole Sartoretti fosse ammesso, bisognerebbe che, restando inutile il primo esperimento, fosse fissata l'asta ponendo un *maximum* differente dal primo deliberato, anche questo nelle forme eguali a quello in cui non vi furono aspiranti.

Propongo che quest'articolo sia rinviato alla Commissione insieme a quello dell'onorevole Sartoretti.

PRESIDENTE. Chieggo se l'aggiunta dei deputati Mussi e Polti sia appoggiata. Prima la rileggo:

« La nomina potrà essere valida per un solo anno. »

Onorevole Mussi, dove credrebbe meglio di mettere queste parole?

MUSSI. Anche in fine.

PRESIDENTE. Ecco, è quello che io aveva detto.

La Commissione accetta?

VILLA PERNICE, relatore. L'onorevole Mussi ha creduto che con quest'articolo 30 fossero aggravate le condizioni del comune, che lo si obbligasse a provvedere per molto tempo, e contro la sua volontà, all'onere della riscossione.

Io prego l'onorevole Mussi a considerare che la Commissione, nel redigere questo articolo, ha avuto tutt'altro intendimento; essa ha creduto di lasciare piena libertà al comune, inquantochè, sebbene non sia espresso il termine di un anno, è libero per l'articolo 30 ai comuni di poter stabilire un anno od anche un termine minore.

Questo concetto fu adottato appunto dalla Commissione, affinché venisse allontanata, per quanto dipendeva dalla legge, la provvidenza di cui all'articolo 31, articolo che l'onorevole Mussi ha voluto nella discussione congiungere coll'articolo 30, pronunciando severe parole contro il provvedimento di ufficio.

Quanto poi al riscosso e non riscosso, l'onorevole Mussi mi concederà che l'articolo 30 non obbliga assolutamente il comune ad accollarsi questa obbligazione, esonerandone l'esattore, ma lascia facoltà al comune di farlo, per modo che anche in questo senso non è una obbligazione che noi imponiamo al comune, ma è una scelta lasciata al comune, quando lo creda del suo interesse, di accollarsi quest'obbligo dello scosso e non scosso, se non trovasse esattori...

AVITABILE. Domando la parola.

VILLA PERNICE, relatore... o se per le condizioni speciali credesse di esonerarne l'esattore.

Spiegato così l'intento della Commissione, affinché non possa essere appuntata di soverchia severità...

SANGUINETTI. Domando la parola.

VILLA PERNICE, relatore... e di aggravare le condizioni dei comuni, per effetto di quest' legge, mentre anzi ha cercato di lasciare loro la maggior libertà possibile, la Commissione dichiara che, quando l'onorevole Mussi insista nel suo emendamento, siccome non lo considera essa contrario al concetto della Commissione, giacchè nel concetto della Commissione entrava anche un termine minore dell'anno, la Commissione contraddirebbe a se stessa, se non accettasse l'emendamento dell'onorevole Mussi.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Avitabile.

AVITABILE. Quando la Commissione accetta l'emendamento del deputato Mussi, credo di dover rinunziare alla parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti fa la stessa dichiarazione?

SANGUINETTI. Io voglio parlare sopra la facoltà che

si dà ai comuni di esentare gli esattori dall'obbligo di rappresentare il non riscosso per riscosso.

L'interesse finanziario che cosa esige? Esige che tanto le quote che spettano all'erario, quanto quelle che spettano alle provincie sieno alla scadenza versate nelle casse rispettive; che l'obbligo del riscosso e non riscosso si estenda all'imposta comunale, ai centesimi addizionali che riguardano i comuni; ma questo non interessa affatto lo Stato, come non interessa la provincia: quindi non so perchè non si possa lasciare al comune la facoltà, quando con questo possa ottenere patti migliori, di esentare in questa parte l'esattore.

Ma però io credo che questa facoltà non si possa e non si debba lasciare, se non quando il comune risponda esso verso lo Stato e la provincia; se non quando il comune nel suo contratto metta tali condizioni, ed assuma sopra di sè l'obbligo di far sì che le quote spettanti alle provincie ed allo Stato sieno versate.

Parmi che questo sia anche il concetto della Commissione, poichè veggo che dice qui *sotto la responsabilità del comune o dei comuni rispettivi*. Con questa responsabilità io credo si voglia intendere che tanto le provincie quanto lo Stato abbiano il diritto di esigere dal comune che si versi il non riscosso come se fosse riscosso.

Ma parmi però che l'articolo dovrebbe essere riformato, e dovrebbe essere espresso più chiaramente in questo senso, cioè, che si dichiarasse esplicitamente che la responsabilità del comune consiste in ciò che Stato e provincia potranno esigere che le quote loro dovute sieno versate.

Evidentemente, così stando le cose, le obiezioni che si sono fatte dall'onorevole Mussi più non avrebbero fondamento, poichè la condizione del riscosso e non riscosso, di fronte allo Stato ed alle provincie, sussisterebbe sempre. Il comune, in sostanza, non farebbe altro che dire allo Stato ed alle provincie: io esento lo esattore da questa condizione per averlo a patti migliori; ma rispondo a voi Stato ed a voi provincia, che alla scadenza riceverete da me le quote che vi sono dovute.

Per quanto poi riguarda le imposte e le entrate comunali, in questo è giudice il comune se possa differire o no l'incasso.

Quindi, mi pare che possiamo accettare il principio che il comune possa esentare, a patto però che risponda verso lo Stato e verso la provincia; ma pregherei la Commissione di formulare questa responsabilità in un modo un po' più chiaro.

PRESIDENTE. Dunque, l'onorevole Salvoni chiede la soppressione del secondo comma dell'articolo 30, il che vuol dire la divisione dell'articolo, perchè chi vuol votare per la soppressione è in facoltà di farlo.

La Commissione ha presentata una nuova redazione dell'articolo 30, che includerebbe anche l'emendamento

proposto dai deputati Mussi e Polti. Ecco il nuovo articolo 30 della Commissione:

« Riuscito inutile il secondo esperimento, l'esattore si nomina per un anno, a trattative private, dal Consiglio comunale sopra proposta della Giunta, o dai delegati dei comuni consorziati.

« In questo caso il Consiglio comunale, o la rappresentanza dei comuni consorziati possono esonerare l'esattore dall'obbligo del non riscosso per riscosso, assumendolo a carico del comune.

« Il contratto deve riportare l'approvazione del prefetto. »

Ora metto ai voti per divisione...

SALVONI. Domando la parola.

Prego la Camera a riflettere seriamente, prima di votare la disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'articolo 30. Oltre i pericoli già accennati dall'onorevole Mussi, e sui quali credo inutile fermarmi, ce ne sono anche altri gravissimi, quand'anche si accetti la proposta limitazione ad un anno.

Se noi lasciamo la facoltà ai comuni di esonerare gli esattori dall'obbligo del non riscosso per riscosso, probabilmente non troveremo mai concorrenti all'asta pubblica con quell'onere. È facile comprendere che gli aspiranti si porranno d'accordo per mandare deserte le aste nella speranza, anzi nella quasi certezza di ottenere le esattorie a condizioni tanto più vantaggiose, perchè evidentemente la condizione più onerosa per l'esattore è appunto quella del non riscosso per riscosso.

Ora dunque a questo grave pericolo io non voglio andare incontro, perchè l'esperienza mi ha provato, e credo l'avrà provato del pari ai miei onorevoli colleghi, che non ci può essere malanno più terribile per un'amministrazione comunale di quello di avere un esattore che non abbia l'obbligo dell'inesatto per esatto.

E il danno e il pericolo diventano oggi tanto più gravi, inquantochè, dando facoltà di esonerarne l'esattore, si vuol tuttavia conservare nel comune la responsabilità del non riscosso per riscosso per tutte le tasse governative e provinciali.

Ora, per queste considerazioni, senza più a lungo diffondermi su quest'argomento, prego la onorevole Commissione a volere accettare la mia proposta, e la Camera ad onorarla del suo voto.

PRESIDENTE. Il comma che ella vorrebbe soppresso è il seguente, mi pare:

« In questo caso il Consiglio comunale e le rappresentanze dei comuni consorziati possono, sotto la responsabilità del comune o de' comuni rispettivi, esonerare l'esattore dall'obbligo del non riscosso per riscosso. »

SALVONI. Precisamente quello.

CASATI. Io proporrei che nella prima parte dell'articolo, invece che « si nomina per un anno » si dicesse « si nomina per non più di un anno. »

PRESIDENTE. Accetta la Commissione?

VILLA PERNICE, relatore. La Commissione accetta.

MUSSI. Io mi permetto di ritornare sull'argomento per rispondere a questa proposta dell'onorevole Casati.

L'onorevole Villa Pernice ha detto che era nell'intenzione della Commissione di restringere il tempo anche al disotto d'un anno, e di limitarlo a sei mesi.

A dire il vero, dal contesto della legge, io non aveva potuto rilevare questa circostanza; anzi, siccome nella legge si parla sempre di uno spazio quinquennale, io credeva che l'esattore nominando dovesse esserlo per un quinquennio.

Perciò ho proposto che si limitasse ad un anno, e non vorrei che si fissasse un termine minore, per una ragione d'ordine strettamente amministrativo. Tutti sanno infatti come l'amministrazione di un comune si svolga in un anno: ora, spezzare l'anno in due parti, mentre il bilancio prevede l'intera annata, è meno conveniente anche perchè, secondo la legge comunale, la Giunta ha i poteri di fare degli storni da una categoria ad un'altra, col consenso del Consiglio; ora, lo stabilire un termine più breve alla gestione potrebbe dar luogo a delle complicazioni di contabilità che io desidererei di sfuggire.

Questo non è un argomento d'ordine superiore, è un argomento d'ordine strettamente contabile, dirò così, ma che può avere il suo valore, tanto più che i Consigli comunali, specialmente di campagna, non possono poi essere la quintessenza della sapienza in fatto d'amministrazione; basta che sappiano disimpegnare discretamente le loro mansioni. Io quindi insisto perchè si conservi il termine di un anno.

ROBECCHI. Ho chiesto la parola per aggiungere poche considerazioni a quanto disse testè l'onorevole Salvoni.

Può darsi il caso che, fatto il primo ed il secondo appalto, non si presenti alcuno ad ottare per l'esattoria; allora come intende di provvedere l'onorevole Salvoni?

Vi è una discrepanza tra quello che è deciso coll'articolo 30, che è attualmente in discussione, e quello che era stabilito dalle leggi italiane e dalla legge che era vigente prima in Lombardia. Quando succedeva questo caso, cioè che i due appalti andavano deserti, che non si presentavano offerenti disposti a rispondere del non riscosso per riscosso, era provveduto in modo affatto differente. Questo caso succedeva molto frequentemente prima, e credo che avverrà assai più di frequente ora, che nel sistema tributario, come io diceva ieri, abbiamo anche la tassa della ricchezza mobile, la quale lascia ingenti arretrati; in guisa che noi troveremo molto difficilmente esattori i quali vogliano rispondere per il riscosso e non riscosso relativamente alla ricchezza mobile, come l'esperienza ci addimòstrò negli ultimi contratti di esattoria che si stipularono in Lombardia. Già prima non era molto facile trovare gli

esattori, e parecchie volte le aste andavano deserte. Ora, a motivo delle quote inesigibili dell'imposta di ricchezza mobile, che pel fine dell'anno 1867 non erano inferiori a molti milioni, come sa benissimo l'onorevole ministro delle finanze, io credo che sarà frequentissimo il caso in cui gli appalti non si potranno conchiudere, e che difficilmente si troveranno esattori i quali vogliano rispondere a loro rischio e pericolo di tutte le imposte dirette tanto reali che personali. Ora, dato questo caso, come si provvede? L'articolo 30 provvede in un modo, le leggi antecedenti provvedevano in un altro. L'articolo 30, secondo la nuova redazione della Commissione, impone l'onere di pagare il riscosso e non riscosso al comune *per un anno*, secondo l'aggiunta dell'onorevole Mussi, aggiunta che io approvo, poichè, essendo quest'onere assai rilevante, è meglio che si dia per un tempo breve. Invece le leggi antecedenti a qual metodo si attenevano? Subentrava la così detta esazione in via amministrativa, vale a dire prima si cercava di trovare un esattore che desse garanzia e sicurtà, il quale esattore non era però tenuto a rispondere per il riscosso e non riscosso.

Quando non si trovava quest'esattore, il quale desse una corrispondente sicurtà, si addossava l'onere della esazione delle imposte dirette ai primi estimi del comune, i quali rispondevano di questo incarico con tutti i loro beni che erano nel comune. Di modo che quando non si trovava un esattore che volesse soggiacere a questa clausola del riscosso e non riscosso, l'imposta era percepita in via amministrativa; l'esattore non era che un semplice cassiere, e la percezione si faceva sotto determinate discipline.

Ora, coll'attuale progetto di legge le cose sono affatto variate, e io chiedo alla Camera che si esamini bene questa questione prima di votare l'articolo 30, poichè non è leggiero quest'onere che noi veniamo ad imporre ai comuni, obbligandoli a rispondere del non riscosso per riscosso. Quando non si trovi un appaltatore che si assuma la esazione a suo rischio e pericolo, i comuni verranno a soggiacere a due gravi pesi. Il primo sarà quello dell'aggio, poichè sarà sempre necessario avere un cassiere che bisognerà pagare con un aggio. Il secondo aggravio sarà che il comune dovrà poi rispondere per quelle quote che il cassiere non avrà introitate, sarà responsabile verso lo Stato non solo, ma anche verso la provincia delle imposte che i contribuenti non hanno pagate, e che il comune dovrà anticipare del proprio, per riversare poi la somma sui contribuenti, perchè la maggior parte dei comuni d'Italia non hanno beni propri e non vivono che d'imposte.

Voi vedete che in questo modo fate una posizione ben poco lieta ai comuni. I comuni, per sottrarsi alla minaccia del non riscosso per riscosso, che cosa faranno? Concederanno appalti a prezzi rovinosi, poichè la legge che stiamo discutendo non fissa alcun massimo per l'aggio; concederanno appalti al sei od al sette

per cento, cosa che verrà ancora a ricadere sulle finanze del comune, ed a rovinarle sempre più, poichè il comune fa la spesa della percezione dell'imposta tanto per conto dello Stato, quanto per conto della provincia.

Voi vedete che, tanto nell'un caso quanto nell'altro, la posizione del comune viene ad essere molto gravemente compromessa, tanto più che esso non ha poi alcun corrispettivo che alleggerisca il peso che gli è caduto sulle spalle.

Prego quindi la Camera di tener presente queste considerazioni prima di passare alla votazione dell'articolo 30, e prego poi la Commissione a volere introdurre nella legge opportune disposizioni che provvedano ai due casi che ho accennati, a quello in cui l'esattore sia un semplice cassiere, ed a quello in cui il comune fosse obbligato per il riscosso e non riscosso, ove questo principio fosse dalla Camera adottato.

VILLA PERNICE, relatore. Debbo fare osservare anzitutto all'onorevole mio amico Robecchi che la Commissione non ha modificato essenzialmente l'articolo 30, nè fatto una nuova proposta.

Essa non ha che introdotto la proposta della limitazione del tempo, messa innanzi dall'onorevole Mussi, e di un piccolo spostamento di parole che non altera per niente il concetto dell'articolo.

Quanto al ragionamento che l'onorevole Robecchi ha creduto di ripetere relativamente all'obbligo del non riscosso per riscosso accollato al comune, gli debbo far riflettere che manteniamo sempre a questo riguardo un'unica idea. Coll'articolo 30 non abbiamo accollato al comune l'obbligo del non riscosso per riscosso; gli abbiamo dato facoltà di fare un contratto a trattative private per quel tempo che ora sarebbe limitato ad un anno, colla facoltà, si noti bene, non coll'obbligo, nè colla minaccia, ma colla scelta d'assumere per sè l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Che cosa abbiamo fatto con ciò? Abbiamo messo la Giunta municipale nelle migliori condizioni per ottenere i migliori patti da un esattore.

L'onorevole Robecchi dice che per questa minaccia del non riscosso per riscosso, tutti i concorrenti nelle trattative private domanderanno un aggio molto forte.

Credo di no, perchè per tradurre la parola *minaccia* in obbligo, abbisognerebbe che, quando non riuscisse alla Giunta di ottenere un *maximum* fissato ad un dato aggio, l'esattore dovesse assumere necessariamente quest'obbligo del riscosso e non riscosso: invece la Giunta può far valere questa minaccia di assumere essa l'obbligo per far sì che l'esattore, il quale vorrà naturalmente concludere un contratto vantaggioso, assuma esso il riscosso e non riscosso, perchè rifiutandolo, dovrebbe contentarsi di un aggio molto, ma molto minore.

Io ho detto queste parole per persuadere l'onorevole Robecchi a non insistere nella sua opposizione

all'articolo 30, in quanto che mi sembra che egli parta da un concetto che la Commissione non ha sanzionato nell'articolo 30.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salvoni.

SALVONI. Io aveva domandato la parola quando l'onorevole Robecchi mi chiedeva in qual modo si sarebbe proceduto, allorchè, esaurito anche il secondo esperimento d'asta, non si fosse presentato alcun concorrente.

Risponderò brevemente, essersi a ciò provveduto col primo capoverso dell'articolo 30. Quando si è accordata la facoltà ai comuni di divenire a trattative private, mi pare siasi esuberantemente provveduto alla mancanza degli esperimenti d'asta. Accordare di più, a mio avviso, è un pericolo; pericolo molto più temibile e gravido di più serie conseguenze pei contribuenti, di quello accennato, vale a dire che, senza la facoltà concessa dal secondo capoverso dell'articolo 30, il comune non trovi l'esattore che ad un aggio altissimo.

Ho udito dall'onorevole relatore della Commissione che con questo articolo non s'intende di vincolare il comune ad un tale sistema, ma soltanto accordargli la facoltà di adottarlo come ultimo espediente. Ma io, lo confesso, ho paura di questa facoltà, perchè, se mi si dicesse che accordando l'esattoria per trattative private senza l'onere del non riscosso per riscosso, viene esonerato del pari il comune dall'obbligo corrispondente verso lo Stato e la provincia, potrei comprendere il sistema della Commissione, e vedere diminuiti i pericoli di cui tanto mi preoccupa. Ma quando, derogando alla regola generale rispetto all'esattore, si vuole tenerla ferma pel comune, chiamato sempre responsabile in faccia al Governo ed alla provincia dell'inesatto per esatto, vi dico francamente che con tale sistema si dà l'ultima spinta ai comuni verso l'estrema loro rovina, oltre a rendere forse impossibile ogni rappresentanza municipale.

Quindi, senza dilungarmi di più, raccomando di nuovo alla Camera di accogliere la mia proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 30.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

La divisione è di diritto, essendosi proposta la soppressione del secondo comma.

Quindi io metterò prima ai voti il primo comma dell'articolo 30, come è stato ultimamente redatto dalla Commissione. Se non che vi è un sotto-emendamento dell'onorevole Casati, che consisterebbe nell'usare, invece delle parole « per un anno, » le altre: « non più di un anno. »

Questo sotto-emendamento è accettato dalla Commissione, ma non è accettato da qualche deputato, e particolarmente dal deputato Mussi.

Metto dunque ai voti il primo comma dell'articolo 30 col sotto-emendamento:

« Riuscito inutile il secondo esperimento, l'esattore si nomina, per non più di un anno, a trattative private, dal Consiglio comunale, sopra proposta della Giunta, o dai delegati dei comuni consorziati. »

MUSSI. La votazione di un anno solo non può più aver luogo.

PRESIDENTE. Io metto ai voti il primo comma con questo sott'emendamento, e quando sia respinto, lo metterò ai voti, lasciando in disparte le parole « per non più di un anno. »

Chi approva questo comma testè letto si alzi.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

Ora leggo il secondo comma del quale chiede la soppressione l'onorevole Salvoni.

« In questo caso il Consiglio comunale, o la rappresentanza dei comuni consorziati, possono esonerare l'esattore dall'obbligo del non riscosso per riscosso, assumendola a carico dei comuni. »

Metto ai voti questo comma.

(Dopo prova e controprova è respinto.)

Leggo l'ultima parte :

« Il contratto deve riportare l'approvazione del prefetto. »

GARAU. La Camera non ha approvato il primo alinea il quale facilitava il mezzo di trovare esattori nel caso che non si fossero trovati con le condizioni del non riscosso per riscosso; alla Camera sembrava troppo grave, e lo era realmente, il peso che quell'alinea imponeva ai comuni.

Ma a me pare che in qualche altro modo bisogni pur provvedere al caso che non si trovino esattori con la suddetta condizione, la quale, non occorre dissimularlo, in alcuni paesi ed in alcune circostanze può pur troppo allontanare qualunque concorrenza.

In conseguenza pregherei la Commissione a darmi qualche schiarimento in proposito, seppure essa non creda che le venga rimandato quest'articolo onde studiare qualche altro mezzo da raggiungere, senza aggravio dei comuni, lo scopo cui intendeva il soppresso alinea.

VILLA PERNICE, *relatore*. Dopo la soppressione fatta dalla Camera del secondo alinea, la Commissione non può che accettare la proposta dell'onorevole Garau, riconoscendo la Commissione essere stata tolta così una gran parte della opportunità di questo articolo.

Dunque accetta il rinvio.

PRESIDENTE. Il rinvio dell'articolo nel senso che la Commissione veda se si può completarlo in guisa da sostituire un'altra garanzia, che faciliti in questo caso ai comuni la nomina di un esattore.

LOVITO. Ben inteso che è per completare, non per modificare ciò che è già votato.

PRESIDENTE. Certamente non può modificarsi quanto è già stato votato.

CAMBAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Appoggierei anche io il rinvio...

PRESIDENTE. Nessuno vi si oppone.

Metto ai voti la proposta del rinvio di questo articolo alla Commissione.

(È accettato.)

ANNUNZIO D'INTERPELLANZE.

PRESIDENTE. Ora annunzio alla Camera una domanda di interpellanza diretta dai deputati Mussi, Righetti, Guttierrez e Grossi ai ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Si vorrebbe cioè: « interpellare i signori ministri intorno all'esecuzione della legge 7 luglio 1866 nelle provincie di Lombardia, e specialmente intorno alla presa di possesso di alcune chiese in Milano appartenenti a corporazioni sospese per ordine ministeriale. »

Prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia a indicare se, e per quando accetta di rispondere a questa interpellanza.

DE FILIPPO, *ministro di grazia, giustizia e culti*. Io pregherei la Camera di aspettare che sia esaurita la discussione di questa legge; e poi, quanto a me, non avrei difficoltà di rispondere all'interpellanza enunciata.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro vorrebbe che si aspettasse dopo la discussione di questa legge.

MUSSI. Io mi permetterò solamente di avvertire che la mia interpellanza ha una portata molto ristretta: tuttavia non ho difficoltà di aderire al desiderio manifestato dall'onorevole signor ministro.

PRESIDENTE. Allora sono pienamente d'accordo, e l'incidente è esaurito.

Torniamo alla legge.

VILLA TOMMASO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

VILLA TOMMASO. Poichè si è parlato d'interpellanze, io mi permetto pregare l'onorevole ministro delle finanze a volermi indicare attualmente se ed in qual giorno intenda di rispondere a quella annunciata già da parecchi giorni, concernente le strade ferrate.

PRESIDENTE. Ma un'interpellanza sulle strade ferrate sarà probabilmente rivolta al ministro dei lavori pubblici!

VILLA TOMMASO. A tutti e due.

CAMBAY-DIGNY, *ministro per le finanze*. Ad ambidue fu annunziata.

Io mi sono concertato col mio collega dei lavori pubblici quanto all'interpellanza dell'onorevole deputato Villa Tommaso, e pregherei la Camera di volerla fissare dopo la discussione della convenzione sopra i tabacchi. (*ilarità e movimenti*)

PRESIDENTE. Onorevole Villa Tommaso, se ben mi rammento, su questo vi è stato un compromesso. Siccome era annunciata un'altra interpellanza dell'onorevole Cadolini sopra le strade rotabili delle provincie

meridionali, il ministro aveva proposto (e parmi che fosse stato accettato dalla Camera) che le due interpellanze fossero svolte nell'occasione che venisse discussa una delle leggi per l'approvazione di nuovi contratti sopra strade ferrate (*E' vero!*), o quelle sarde, ovvero le calabro-sicule.

Mi sovvegno che tale è stato il compromesso tra il Ministero, gl'interpellanti e la Camera.

Ora mi pare che l'onorevole Villa Tommaso potrebbe mantenere quest'accordo.

VILLA TOMMASO. Ricordo benissimo quest'accordo, e quindi pregavo l'onorevole ministro delle finanze di volerci dire in qual giorno dovesse essere fissata questa discussione. Certamente nel mio pensiero abbracciavo anche la questione delle strade rotabili che è quella precisamente sulla quale l'onorevole Cadolini intende interpellare il ministro...

PRESIDENTE. Scusi, si era già fissato prima, quando la Camera ha preso atto delle dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, che queste interpellanze si sarebbero svolte non appena fosse venuto in discussione qualche progetto di legge relativo a strade ferrate. Ora alcuna delle relazioni su questi progetti si trova già in pronto, ne fu anzi dal Ministero chiesta l'urgenza, e la discussione deve aver luogo nello scorcio di questa Sessione. In tale occasione adunque avrà sfogo anche la sua interpellanza. La dichiarazione a cui io accenno è stata accettata dalla Camera; parmi quindi non sia più il caso di ritornarvi sopra.

VILLA TOMMASO. Ignoravo che vi fosse stata questa deliberazione. Prendo atto, del resto, di questa dichiarazione, e spero che l'interpellanza mia e quella dell'onorevole Cadolini non aspetteranno a svolgersi dopo che, come disse l'onorevole ministro delle finanze, sia ultimata la discussione sulla convenzione relativa ai tabacchi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze non era presente in quella seduta.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Non ero presente, e quindi ignoravo quella deliberazione.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULLO SCHEMA DI LEGGE
SUL RIPARTO E L'ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.**

PRESIDENTE. Ora, poichè l'articolo 30 è stato sospeso, passeremo all'articolo 31.

« Se il comune non provvede in tempo utile alla nomina dell'esattore, il prefetto provvede d'ufficio a carico del comune, e per un anno per gli effetti di questa legge. »

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo...

AVITABILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Avitabile ha facoltà di parlare.

AVITABILE. Veramente io non comprendo la disposizione di quest'articolo, colla quale la trascuratezza degli amministratori del comune si vuol punire nel comune. Se un amministratore non adempie al proprio dovere, il prefetto punisce il comune col nominare l'esattore a spese del comune stesso, e, naturalmente, a condizioni per lui onerosissime. Io comprenderei se si mettesse la sanzione penale per gli amministratori del comune, non mai per il comune, il quale è un ente morale che non ha nessuna colpa della trascuratezza dei suoi amministratori.

Quindi insisto per la soppressione di questo articolo, o almeno per la modificazione; che la Commissione lo modifichi in modo che non si punisca il comune per l'amministratore.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io mi permetterò di sottoporre alla Camera un'osservazione in replica a quella dell'onorevole Avitabile. Essa mi è venuta più volte alla mente nel corso di questa discussione, quando ho sentito alcuni oratori fare sempre una distinzione fra gli amministratori del comune ed il comune, chiamando il comune pupillo e gli amministratori suoi tutori. A me pare che in questo modo resti, mi permettano, falsato il concetto della rappresentanza comunale. Gli amministratori del comune sono i rappresentanti degli interessi degli elettori comunali che li hanno nominati; essi per conseguenza rappresentano intieramente il comune, e quando falliscono deve sopportarne le conseguenze il comune. La sanzione penale contro codesti amministratori trascurati viene dalla legge elettorale stessa; gli elettori non li rieleggeranno. Ma io non posso ammettere che gli amministratori del comune non sieno i rappresentanti veri e propri di tutti gl'interessi comunali. (*Movimenti*)

Quindi prego la Camera di tener fermo questo articolo, il quale è fondato su di un concetto che è il vero logico, il vero legale.

SARTORETTI. Desideravo di far osservare all'onorevole Avitabile che il deferire al prefetto questa facoltà non ha punto un carattere punitivo a carico del comune. Il prefetto provvede ad un bisogno non soltanto del comune, ma dello Stato e della provincia, ed è in nome dell'interesse generale che si legittima l'intervento dell'autorità governativa.

AVITABILE. Io non ho detto, od almeno non ho inteso dire (forse le mie parole saranno giunte male all'onorevole ministro delle finanze) che il comune sia un pupillo; io ho detto semplicemente quale può essere il caso della non nomina di un esattore, quando nell'articolo 30 si sono stabiliti tutti i modi in cui quest'esattore debba essere nominato. E l'onorevole Garau, quando ha vista esclusa la rinunzia del comune al non riscosso per riscosso, a carico del comune stesso, ha

detto che si rinviasse nuovamente l'articolo alla Commissione, affinchè la Camera escogitasse un altro modo onde supplire a quello.

Ora, dunque, pare che non vi possa essere questo caso che l'esattore non sia nominato, meno quando gli amministratori del comune trascurino l'adempimento dei propri doveri.

Ora, io dico, se in questo caso il prefetto deve nominare l'esattore comunale, lo nomini pure, ma non a carico del comune, vale a dire che quelle condizioni che il prefetto deve mettere gravose a causa di questa circostanza non ricadano a carico del comune.

Dunque, quello che a me non sembra regolare si è quella frase *a carico del comune*. Si tolgano queste parole, e resti pure l'articolo, ma non si dica che il prefetto nomina a carico del comune.

Che cosa significa *a carico del comune*? Che debba farsi come è stabilito nell'articolo 30? Ma questo è già votato.

Quindi io insisto perchè si eliminino queste parole: *a carico del comune*, e che poi si voti l'articolo.

Ora, il dire del ministro delle finanze che noi sosteniamo sempre che il comune è pupillo, e facciamo distinzione tra il comune e gli amministratori del comune, io credo che non sia giusto: noi non l'abbiamo detto, nè sosteniamo questo; anzi abbiamo sempre sostenuto il contrario; noi vogliamo semplicemente che non sia punito il comune per la trascuratezza dei suoi amministratori.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare.

LOVITO. Io vorrei chiedere alla Commissione qual è il suo intendimento relativamente alla portata dell'articolo 31 in quella parte ove è detto: *il prefetto provvede d'ufficio a carico del comune*. Se la Commissione ha inteso, con le parole *a carico del comune*, che fosse provveduto a spese del comune, ci sto anch'io, perchè dal momento che in altro articolo di legge si è stabilito che le spese sono a carico dei comuni, è evidente che anche nel caso previsto dall'articolo presente la spesa occorrente per l'esazione non può essere a carico che del comune; ma se, per contrario, la Commissione avesse inteso dire che passerebbe a carico del comune la responsabilità della riscossione delle quote d'imposte dovute dai contribuenti, io credo che questo sarebbe un onere a riguardo dei comuni a cui la Camera (se la Commissione ha inteso questo) non potrebbe assentire.

Ciò sarebbe troppo forte, anche nel caso in cui i consiglieri non avessero adempito all'obbligo di formare un contratto per asta pubblica, o per trattativa privata, che è il caso citato testè dall'onorevole Avitabile. Ma vi potrebbe essere il caso opposto, cioè che i consiglieri avessero fatto a tempo opportuno tutte le pratiche necessarie per poter venire, sia all'aggiudica-

zione per asta, sia ad un contratto privato; ed allora ne nascerebbe necessariamente che il comune dovrebbe sopportare la perdita di tutta l'imposta, che non verrebbe riscossa la multa per la mora, ecc.

Per dire la verità, credo che questo non sarebbe giusto. Quanto poi al caso fatto dall'onorevole Avitabile, cioè che il Consiglio non avesse provveduto a tempo, l'onorevole ministro delle finanze diceva: noi abbiamo nel sistema elettorale medesimo il rimedio a questo inconveniente; perchè alla fine dei conti i comuni sono quelli che eleggono questi consiglieri, ed i comuni possono rimediare non eleggendoli più.

Io domando scusa all'onorevole ministro se non posso essere d'accordo con lui anche in questo caso, poichè la pena non corrisponderebbe ad una colpa sempre involontaria quale è quella di chi crede eleggere chi faccia beste i suoi interessi, e poi invece li trascura; e poi il rimedio della non rielezione dei consiglieri arriva sempre tardi.

Per conseguenza io prego la Commissione a dichiararsi su questo proposito, e prego in ogni caso la Camera a votare sull'articolo 31 non altro che il carico delle spese pei comuni, ma non già la responsabilità di tutte le imposte dovute dai contribuenti.

E per completare meglio questo concetto mio, io propongo che all'articolo 31, invece di dire: « il prefetto provvede d'ufficio *a carico del comune*, » si dica invece: *a spese del comune*.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mussi.

MUSSI. Io mi permetto di fare un'osservazione all'articolo 31:

« Il prefetto provvede d'ufficio a carico del comune. »

Io domando: dal momento che si è voluto introdurre nella legge il principio che il comune risponde in proprio...

LOVITO. No.

MUSSI. Se è accettato il principio che il comune ha una certa responsabilità... (*Rumori — Interruzioni*)

PRESIDENTE. Vada avanti. Ella l'interpreta così...

MUSSI. Se sono in un errore di fatto, allora non parlo più.

PRESIDENTE. Non credo.

SALARIS. È in errore.

PRESIDENTE. Combattetelo, ma lasciatelo parlare.

Prosegua, onorevole Mussi, senza lasciarsi distrarre dalle interruzioni.

MUSSI. Io pregherei il relatore a darmi uno schiarimento. Se negli articoli già votati è ammesso nel comune una responsabilità a favore dello Stato in ordine all'imposta governativa...

PRESIDENTE. Scusi, non è possibile interpretare un articolo una volta che è stato votato; se tutti avessero questa facoltà, non si finirebbe più.

Ella interpreti gli articoli secondo il senso letterale delle disposizioni votate, e ragioni sopra queste.

Ieri si è già fatta una discussione lunghissima su ciò, e non vorrei che anche oggi si rinnovasse.

MUSSI. Allora, nel dubbio, per non sollevare una questione, rinuncio alla parola.

VILLA PERNICE, *relatore*. Si volle assolutamente dagli onorevoli preopinanti riscontrare nell'articolo 31 una pena pel comune, mentre invece esso non stabilisce che una conseguenza logica dell'aver deferito al comune questo servizio. Dal momento che venne accolto un servizio d'ordine pubblico al comune, è logica conseguenza che, non provvedendo il comune, provveda l'autorità governativa.

Ma, si dice, è una pena. No, non è una pena, ma una conseguenza del non aver voluto o potuto provvedere il comune al servizio. Anche per altre leggi (potrei citare quella comunale e provinciale che trasferisce molti servizi obbligatori ai comuni) si produce la stessa conseguenza.

Si vuole che la Commissione venga a definire le responsabilità che stanno a carico del comune, nel caso che provveda al servizio di riscossione l'autorità governativa.

A questo proposito ha già risposto per me il presidente; bisogna riferirsi agli articoli già votati, ciascuno su ciò che ha votato, non ha che a rileggere gli articoli e vedrà quali sono gli obblighi imposti ai comuni. Quanto agli articoli da votarsi, la Camera è libera di adottare il progetto che la Commissione le sottopone, o di rifiutarlo.

L'articolo 31 che cosa dice? Che stanno a carico del comune le spese d'esazione, e staranno anche a carico suo quegli altri effetti che determina questa legge, nei quali effetti però non è compreso, come sempre ha dichiarato e dichiara la Commissione, quell'assoluta responsabilità del debito d'imposta alla quale alludeva l'onorevole Mussi, esclusa la quale, egli ha creduto dover rinunciare alla parola.

La Commissione però deve, anche per l'articolo 31, fare alla Camera la preghiera che ho fatta per l'articolo 30, giacchè quest'articolo 31 non è che il complemento del sistema; nel caso che siano deficienti i modi preventivamente determinati dalla legge negli articoli precedenti per la nomina dell'esattore, allora si provvede per mezzo dell'articolo 31.

È quindi logica la proposta che essendosi scomposto l'articolo 30, e rimandato alla Commissione perchè veda d'introdurvi quelle modificazioni che crederà necessarie onde non scomporre l'ordinamento di tutta la legge, è logico, dico, di accettare che anche l'articolo 31, venga rimandato alla Commissione, per metterlo in armonia col resto.

PRESIDENTE. Ma sarebbe stato più logico che l'avesse detto tre quarti d'ora prima. Discutere un ar-

ticolo coll'intendimento di chiedere poi che sia rimandato alla Commissione, non è impiegare bene il tempo.

Ora, essendo la seduta di domani destinata a relazione di petizioni, ed allo svolgimento delle proposte di legge degli onorevoli Carini e Sanguinetti, io crederei opportuno di tenere inoltre una seduta straordinaria lunedì a fine di dar corso a diversi progetti di legge d'interesse locale, i quali probabilmente non daranno luogo a discussione.

Alcune voci. Si tenga domani.

PRESIDENTE. Domani no, perchè, come già dissi, dev'essere riferire su petizioni importanti, per le quali è stata fissata la seduta; poi viene lo svolgimento di due proposte di legge. (*Molti deputati cominciano ad uscire*) Perdonino, signori, bisogna che la Camera manifesti se sia disposta ad intervenire, altrimenti è inutile fissare una seduta straordinaria. Io li prego quindi di decidere, dopo avere presa cognizione della proposta che vado a fare.

Io proporrei dunque che si tenesse lunedì alle ore 10 una tornata straordinaria per discutere i seguenti progetti di legge:

- 1° Pensione alle vedove ed ai figli dei medici e chirurghi morti nella cura dei colerosi;
- 2° Unificazione del debito pubblico del Monte veneto;
- 3° Estensione alle provincie venete e mantovana della legge sul dazio di consumo;
- 4° Cessione al municipio di San Leucio di quell'opificio serico;
- 5° Estensione alle ferrovie venete delle tasse vigenti sopra le altre ferrovie del regno;
- 6° Cessazione del pagamento dei sussidi alle sopresse corporazioni privilegiate di Livorno.

È da credere che si possano inviare al più presto questi disegni di legge all'altro ramo del Parlamento e così soddisfare al compito nostro. Del resto, si persuada la Camera, se non si ricorre a quest'espedito, se si aspetta che sia terminata la discussione relativa alle imposte dirette, e quella del contratto dei tabacchi, per discutere e votare i sopraccennati progetti di legge, non saremo più in tempo.

È quindi necessario anticiparne la discussione e fare perciò il sacrificio di qualche tornata straordinaria.

CARBONELLI. Stante la necessità in cui siamo di accelerare i nostri lavori, proporrei che si ponessero questi progetti di legge all'ordine del giorno della tornata di domani, onde, nel caso che fossero esaurite le materie per le quali venne fissata quella seduta, si possano discutere.

PRESIDENTE. Sì, ma purchè sia inteso che lunedì si terrà una tornata straordinaria alle ore dieci.

La seduta è levata alle ore cinque e 10 minuti.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazione di petizioni;
- 2° Svolgimento delle proposte di legge:
Dei deputati Carini e Sanguinetti per esonerare dalla
tassa di ricchezza mobile gli stipendi non maggiori
delle lire 2000;
Del deputato Sartoretti per la promulgazione nelle

provincie venete e mantovana dei titoli V e XII del
libro primo del Codice civile.

Discussione dei progetti di legge:

- 3° Pensione alle vedove ed ai figli dei medici e chi-
rurghi morti nella cura dei colerosi;
- 4° Unificazione del debito pubblico del Monte veneto;
- 5° Estensione alle provincie venete e mantovana della
legge sul dazio di consumo;
- 6° Cessione al municipio di San Leucio di quell'opi-
ficio serico.